SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 dicembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO **N. 239**

Ministero delle attività produttive

CIRCOLARE 10 dicembre 2002, n. **900501.**

Bando per le incentivazioni in favore del commercio elettronico - Art. 103, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e integrazioni di cui all'art. 21, comma 10, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (legge finanziaria 2001).

CIRCOLARE 10 dicembre 2002, n. **900502.**

Bando per le incentivazioni a favore della realizzazione del collegamento telematico «Quick-response» - Art. 103, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e integrazioni di cui all'art. 21, comma 10, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (legge finanziaria 2001).

02A14287-02A14288

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 dicembre 2002, n. **283.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2002, n. 244, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 ottobre 2002, n. 244, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 2002, N. 244

All'articolo 2, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Sono comprese fra le imprese di trasporto aereo di cui al comma 1, lettera *a)*, quelle che utilizzano elicotteri».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1811):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUNARDI) il 4 novembre 2002.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 5 novembre 2002, con pareri della 1ª, 5ª, 10ª e Giunta affari Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 6 novembre 2002.

Esaminato dalla 8ª commissione il 12, 14, 26 e 28 novembre 2002; 3 dicembre 2002.

Esaminato in aula e approvato il 3 dicembre 2002.

Camera dei deputati (atto n. 3449):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 4 dicembre 2002 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, VI e XIV.

Esaminato dalla IX commissione il 10 e 11 dicembre 2002.

Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 ed approvato il 18 dicembre 2002.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 31 ottobre 2002, n. 244, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 4 novembre 2002.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 33.

02G0312

LEGGE 27 dicembre 2002, n. **284.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 OTTOBRE 2002, N. 236

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *(Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura).* – *1.* All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *(Disciplina transitoria in materia di collocamento obbligatorio).* – *1.* Fino all'entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e comunque in via transitoria fino al 31 dicembre 2003, i datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori già occupati in base alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla citata legge n. 68 del 1999. L'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, è abrogato».

L'articolo 3 è soppresso.

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis.* - *(Disposizioni relative all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna).* – *1.* In vista di un riordino dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, finalizzato alla sua trasformazione in Istituto nazionale della montagna, da sottoporre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il collegio dei revisori dell'Istituto in funzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è prorogato nella sua attuale composizione fino al 30 giugno 2003. Gli altri organi dell'Istituto

decadono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *(Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza)*. – *1*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, le parole: "sono ulteriormente prorogati di un anno con scadenza improrogabile al 30 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003"».

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis*. - *(Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi in materia edilizia e di realizzazione di infrastrutture ed insediamenti produttivi)*. – *1*. All'articolo 1, comma 14, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: "entro il 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2003".

2. All'articolo 5, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: "Entro il termine del 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine del 30 giugno 2003"».

All'articolo 8, al comma 2, le parole: «pari ad» *sono sostituite dalle seguenti:* «determinato nella misura massima di»; *le parole:* «mediante proiezione degli stanziamenti iscritti» *sono sostituite dalle seguenti:* «mediante riduzione della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto» *e dopo le parole:* «unità previsionale», *sono inserite le seguenti:* «di base».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: «31 dicembre 2003» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2004»;

nella rubrica, dopo le parole: «servizio ferroviario di interesse», *sono aggiunte le seguenti:* «regionale e locale».

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis*. - *(Proroga dei termini relativi alle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali "Torino 2006")*. – *1*. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "regionali o di enti locali" sono inserite le seguenti: ", nonchè quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale

del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali 'Torino 2006',"».

Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis*. - *(Proroga del termine per l'adozione del testo unico delle disposizioni in materia di tutela della minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia)*. – *1*. Il termine previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2002, n. 137, è prorogato al 30 giugno 2003».

All'articolo 11, al comma 1, le parole: «All'articolo 2, comma 1, primo capoverso» *sono sostituite dalle seguenti:* «Al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 2, comma 1» *e le parole:* «30 giugno 2003» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2003».

All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 9», *sono inserite le seguenti:* «, comma 1,».

Dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:

«Art. 13-*bis*. - *(Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia)*. – *1*. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, il comma 5, già sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, è sostituito dal seguente:

"*5*. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2003, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:

a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2003, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione".

2. I termini di adeguamento di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2000, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.

Art. 13-*ter*. - *(Proroga di termini relativi a strumenti di pubblicità). – 1.* All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come modificato dall'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Fino al 30 giugno 2003 le formalità indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge.

2-*ter*. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2-*bis* possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità formale della documentazione".

Art. 13-*quater*. - *(Proroga di un termine relativo all'attività di vendita e trasporto del gas naturale). – 1.* All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: "1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".

Art. 13-*quinquies*. - *(Proroga di termini relativi alle tariffe postali agevolate). – 1.* Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, relativo all'introduzione del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 31 dicembre 2003. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla società per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I destinatari delle agevolazioni e i prodotti editoriali esclusi dalla tariffa agevolata sono individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.

Art. 13-*sexies*. - *(Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio). – 1.* Al secondo periodo dell'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, le parole: "Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 2003".

2. All'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, le parole: "devono essere adottate entro tre anni dall'emanazione del presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere adottate entro il 31 dicembre 2003".

Art. 13-*septies*. - *(Proroga del termine per l'adeguamento degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione)*. – *1*. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 16 aprile 2002, n. 62, è prorogato di dodici mesi.

Art. 13-*octies*. - *(Proroga di termini per la valutazione annuale dei dirigenti)*. – *1*. Il termine previsto dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, concernente l'aggiornamento delle posizioni del ruolo di anzianità dei vice prefetti e dei vice prefetti aggiunti, previsto dall'articolo 7, comma 5, dello stesso decreto, è prorogato di un anno.

2. All'articolo 62, comma 9, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: "dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2004, in relazione all'attività svolta nell'anno 2003".

Art. 13-*nonies*. - *(Proroga di un termine concernente la delega al Governo per il completamento dell'attuazione della legge 1° marzo 2002, n. 39)*. – *1*. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39, limitatamente all'attuazione della direttiva 2001/42/CE di cui all'allegato B della medesima legge, è prorogato al 31 dicembre 2003.

Art. 13-*decies*. - *(Proroga di un termine concernente i docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione)*. – *1*. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, le parole: "sono confermati fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "sono confermati fino al 31 dicembre 2003".

Art. 13-*undecies*. - *(Proroga del termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari)*. – *1*. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 16 maggio 2001, n. 306, è prorogato al 1° settembre 2005.

Art. 13-*duodecies*. - *(Proroga di un termine relativo alla disciplina del prezzo dei libri)*. – *1*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, convertito dalla legge 23 ottobre 2002, n. 234, le parole: "fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2003"».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1805):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro *ad interim* degli affari esteri (BERLUSCONI), dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI), dal Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica (FRATTINI), dal Ministro delle politiche agricole (ALEMANNO), dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUNARDI), dal Ministro senza portafoglio per gli italiani nel mondo (TREMAGLIA) e dal Ministro della giustizia (CASTELLI) in data 29 ottobre 2002.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, in data 31 ottobre 2002, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 11ª, 13ª, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione 1ª, in sede referente, il 5, 12 e 21 novembre 2002.

Esaminato in aula il 28 novembre 2002, ed approvato il 3 dicembre 2002.

Camera dei deputati (atto n. 3450):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 5 dicembre 2002, con pareri delle commissioni II, III, V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 5 e 10 dicembre 2002.

Relazione presentata il 10 dicembre 2002 (atto n. 3450/A - relatore On. Oricchio).

Esaminato in aula l'11, 12 dicembre 2002 ed approvato con modificazioni il 17 dicembre 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1805-B):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 18 dicembre 2002, con pareri delle commissioni 5ª, 7ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente il 18, 20 dicembre 2002.

Esaminato in aula ed approvato il 21 dicembre 2002.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 29 ottobre 2002.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 34.

02G0325

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 novembre 2002, n. **285.**

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale dell'11 ottobre 1989, n. 347, concernente norme in materia di spese processuali penali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e, in particolare, l'articolo 205 concernente il recupero per intero e forfettizzato delle spese del processo, nonché l'articolo 299, limitatamente alla parte in cui viene abrogato l'articolo 199 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, e l'articolo 301, limitatamente alla parte che prevede l'abrogazione del decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1989, n. 347, con il quale è stato adottato il regolamento concernente norme relative alla modificazione dei servizi di cancelleria in materia di spese processuali penali;

Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che detta disposizioni in materia di individuazione dei Ministeri;

Visto l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da ultimo modificato con decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2002, n. 91, che ha introdotto il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, disponendo, tra l'altro, che agli atti e ai provvedimenti penali non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, concernente «Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado» che ha soppresso l'ufficio della pretura;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace;

Ritenuto di dover determinare le misure del recupero in misura fissa dei diritti e delle indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, nonché delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio, individuando, altresì, le modalità di ripartizione delle somme recuperate;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 luglio 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-13822 dell'8 agosto 2002;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I diritti e le indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario nonché le spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio sono recuperati nella misura fissa stabilita nelle tabelle *A* e *B* annesse al presente regolamento, nelle quali sono anche indicate le modalità di ripartizione delle somme recuperate.

Art. 2.

1. Ogni tre anni l'ammontare delle somme indicate nelle tabelle *A* e *B* annesse al presente regolamento può, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, essere adeguato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 novembre 2002

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 8

TABELLA *A*

PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE E ALLA CORTE DI ASSISE

Tab	Procedimento	Trasferte e diritti degli ufficiali giudiziari (la somma relativa è ripartita tra diritti e trasferte nella misura del 50%)	Spese postali	Totale
1	Giudizio direttissimo (anche in rito abbreviato)	€ 10	€ 8	€ 18
2	Giudizio abbreviato (in seguito a decreto penale opposto; a decreto di giudizio immediato; a decreto di citazione diretta a giudizio)	€ 15	€ 15	€ 30
3	Dibattimento (in seguito a decreto penale opposto; a decreto di giudizio immediato; a decreto di citazione diretta a giudizio)	€ 12	€ 15	€ 27
4	Dibattimento (in seguito a decreto che dispone il giudizio)	€ 15	€ 15	€ 30
5	Giudizio abbreviato (in udienza preliminare); oblazione, remissione di querela (nelle indagini preliminari ed in udienza preliminare)	€ 12	€ 10	€ 22
6	Inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 2, c.p.p.	€ 8	€ 8	€ 16
7	Appello (decisione in camera di consiglio) e riesame	€ 8	€ 8	€ 16
8	Appello (dibattimento) e revisione	€ 10	€ 8	€ 18
9	Cassazione	€ 8	€ 8	€ 16
10	Assise: maggiorazioni	€ 8	€ 8	€ 16

TABELLA *B*

PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

Tab	Procedimento	Trasferte e diritti degli ufficiali giudiziari (la somma relativa è ripartita tra diritti e trasferte nella misura del 50%)	Spese postali	Totale
1	Giudizio a seguito di citazione disposta dalla polizia giudiziaria	€ 12	€ 12	€ 24
2	Giudizio a seguito di ricorso immediato al giudice e dichiarazione di improcedibilità del ricorso per mancata comparizione del ricorrente (art. 30 d.lg. n. 274 del 2000)	€ 8	€ 8	€ 16
3	Ricorso al tribunale monocratico (artt. 31, comma 4, e 41, comma 2, d. lg. n. 274 del 2000); appello al tribunale monocratico	€ 10	€ 10	€ 20
4	Riesame ed appello delle misure cautelari reali	€ 8	€ 8	€ 16
5	Corte di appello: a) revisione b) ricusazione	 € 6 € 6	 € 8 € 8	 € 14 € 14
6	Cassazione	€ 8	€ 8	€ 16

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2002, n. 139, supplemento ordinario n. 126/L.

— Il testo dell'art. 205, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Recupero per intero e forfettizzato), è il segnente:

«Art. 205 (L) *(Recupero per intero e forfettizzato)*. — 1. Le spese del processo anticipate dall'erario sono recuperate per intero, ad eccezione dei diritti e delle indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario e delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio, che sono recuperati nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al numero degli atti e delle attività mediamente compiute in ciascun processo e stabilisce la quota spettante per diritti all'ufficiale giudiziario.».

— Il testo dell'art. 299 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Abrogazioni di norme primarie) dispone l'abrogazione, tra l'altro, dell'art. 199 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

— Il testo dell'art. 301 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Abrogazioni di norme secondarie) dispone l'abrogazione, tra l'altro, del decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1989, n. 347, con il quale è stato adottato il regolamento concernente norme relative alla modificazione dei servizi di cancelleria in materia di spese processuali penali.

— Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che detta disposizioni in materia di individuazione dei Ministeri, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è stato in parte abrogato dall'art. 299 del testo unico sulle spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002; (vedasi *Gazzetta Ufficiale* n. 126/L del 15 giugno 2002) ed attualmente è il seguente:

«1. (Comma abrogato).

2. (Comma abrogato).

3. (Comma abrogato).

4. (Comma abrogato).

5. (Comma abrogato).

5-*bis*. (Comma abrogato).

6. (Comma abrogato).

7. (Comma abrogato).

8. Comma abrogato).

9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.

10. (Comma abrogato).

11. (Comma abrogato).

11-*bis*. Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento è effettuato mediante marche da bollo ordinarie.».

— Il testo del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), che ha soppresso l'ufficio della pretura, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1999, supplemento ordinario.

— Il testo del decreto legislativo 28 agosto 2002, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 ottobre 2000, n. 234, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma l ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

02G0315

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002.

Proroga dello stato di emergenza in ordine alla situazione determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue urbane della città di Milano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 21 gennaio 2000 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla situazione determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue urbane della città di Milano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* del 17 maggio 2001 con il quale è stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza sino al 31 dicembre 2002;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi predisposti dal commissario delegato per la realizzazione del sistema depurativo comprendente gli impianti di depurazione di Milano sud, Milano Nosedo e Peschiera Borromeo, nonché degli impianti di gestione dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione e delle connesse opere infrastrutturali primarie e secondarie;

Vista la richiesta del sindaco di Milano, commissario delegato per la realizzazione degli impianti di depurazione di Milano, di cui alla nota in data 16 agosto 2002;

Acquisita l'intesa con la regione Lombardia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in ordine alla situazione determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue urbane della città di Milano.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14630

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002.

Proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali di dissesto idrogeologico nel sottosuolo, con riferimento al territorio di Napoli.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 1994, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Campania in ordine alla situazione determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi-urbani;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1995, del 30 dicembre 1996, del 23 dicembre 1997, del 23 dicembre 1998, del 3 dicembre 1999 e del 15 dicembre 2000, con i quali è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico del sottosuolo con riferimento al territorio di Napoli;

Viste le note del 19 novembre 2002 e del 18 dicembre 2002 del Presidente della regione Campania con la quale viene chiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che la predetta situazione di emergenza persiste e che si rende necessario condurre a termine gli interventi posti in atto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per le motivazioni indicazioni in premessa, lo stato di emergenza nella regione Campania nel settore dello smaltimento dei rifiuti nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico nel sottosuolo, con riferimento al territorio di Napoli, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14631

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002.

Proroga dello stato di emergenza su alcune zone del territorio della regione Abruzzo interessate da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore del 29 luglio 1998, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza su alcune zone del territori della regione Abruzzo interessate da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore del 31 marzo 1999, del 16 giugno 2000 e del 7 marzo 2002 con i quali è stata disposta la proroga del suddetto stato di emergenza;

Vista la nota del 6 dicembre 2002 del Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per l'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2816 del 24 luglio 1998, con la quale, nell'illustrare gli interventi adottati, ha chiesto la proroga dello stato di emergenza per il prosieguo delle misure poste in atto;

Considerato che la predetta situazione di emergenza permane e comporta la necessità di portare a compimento il piano degli interventi straordinari correlati ai dissesti idrogeologici nei comuni di Chieti e Celano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza su alcune zone del territorio della regione Abruzzo interessate da gravissimi dissesti idrogeologici, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14632

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Calabria nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 1997, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi-urbani;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, del 29 dicembre 1999, del 16 giugno 2000 e del 14 gennaio 2002, con i quali è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione;

Vista la richiesta avanzata dal presidente della giunta regionale della Calabria - Commissario delegato per l'emergenza ambientale il 30 ottobre 2002 di proroga dello stato di emergenza;

Considerato che permane la necessità di completare la sola attività ricompresa nel quadro degli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di depurazione previsti dalla normativa vigente;

Considerato altresì che la predetta situazione di emergenza persiste e che si rende necessario condurre a termine gli interventi posti in atto per consentire il superamento della fase emergenziale nel 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per le motivazioni indicazioni in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2003 lo stato di emergenza nella regione Calabria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14633

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della città di Messina in relazione all'attraversamento da parte di mezzi pesanti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Conisglio dei Ministri del 15 novembre 2001, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nella città di Messina in relazione all'attraversamento da parte dei mezzi pesanti;

Vista la richiesta n. 21966/13.12/GAB del 5 dicembre 2002 del prefetto di Messina - Commissario delegato per l'attuazione delle opere e degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza nella città di Messina, in relazione ai gravissimi problemi di traffico determinati dall'attraversamento del centro cittadino da parte dei mezzi pesanti;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi disposti dal Commissario delegato per la realizzazione di due approdi di emergenza nel tratto costiero a sud della città sono tuttora in corso e che, quindi, non si è esaurita la situazione emergenziale;

Acquisita l'intesa della regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio della città di Messina in relazione all'attraversamento da parte di mezzi pesanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14634

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002.

Proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni di crisi connesse ad emergenze ambientali dovute all'inquinamento da sostanze nocive nei territori dei comuni di Asti e Ciriè.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore in data 15 dicembre 2000 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla presenza di ingenti quantitativi di inquinanti presenti nel suolo e nel sottosuolo del comune di Asti e in ordine alle operazioni di bonifica di siti inquinati da sostanze nocive nel territorio del comune di Ciriè;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001, con il quale la predetta dichiarazione di stato di emergenza è stata prorogata fino al 31 dicembre 2002;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straodinari;

Considerato altresì che gli interventi di contrasto all'inquinamento da sostanze nocive nei territori del comune di Asti e del comune di Ciriè non sono stati ancora completati;

Viste le richieste formulate rispettivamente dal comune di Asti con nota del 18 ottobre 2002 e dal comune di Ciriè con nota del 29 novembre 2002;

Acquisita l'intesa con la regione Piemonte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Asti e di Ciriè, colpiti dal fenomeno di inquinamento da sostanze nocive di cui in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14635

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 1999 relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000 con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;

Considerato che nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto sono tuttora in corso gli interventi straordinari per la messa in sicurezza, lo smaltimento dei reflui e la bonifica dell'area industriale ACNA di Cengio - Saliceto;

Considerato che permangono le ragioni rivolte alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente dal pericolo di danni derivanti dalla mancata messa in sicurezza dell'enorme massa di rifiuti industriali pericolosi presenti nell'area dello stabilimento ACNA e sulle sponde del fiume Bormida;

Vista la richiesta del Presidente della giunta regionale della Liguria pervenuta con nota n. 165425 del 10 dicembre 2002;

Vista la richiesta del presidente della giunta regionale del Piemonte pervenuta con nota n. 1101 del 12 dicembre 2002;

Ritenuto che per l'evento di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa è prorogato fino al 31 dicembre 2004 lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14636

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002.

Proroga dello stato di emergenza nei territori della provincia di Arezzo colpiti dal sisma verificatosi il 26 novembre 2001.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori della provincia di Arezzo colpiti dal sisma verificatosi il 26 novembre 2001;

Vista la richiesta dell'assessore all'ambiente e tutela del territorio, protezione civile, politiche del territorio della regione Toscana, di cui alla nota in data 15 novembre 2002;

Considerato che sono tuttora in corso nel territorio della provincia di Arezzo gli interventi predisposti per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture, degli edifici pubblici nonché degli edifici di culto, finalizzati a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e la ripresa delle attività produttive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nei territori della provincia di Arezzo colpiti dal sisma verificatosi il 26 novembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14637

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2002 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave crisi idrica che ha colpito la regione Umbria;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Vista la richiesta del presidente della regione Umbria di cui alla nota in data 9 dicembre 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14639

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002.

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese di novembre 2002 i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 3258).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale, tra l'altro, è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nel novembre 2002;

Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni atmosferici, si è verificata la tracimazione dei maggiori bacini lacuali, lo straripamento e l'esondazione di fiumi e torrenti, nonché violente mareggiate, e, conseguenzialmente, tali eventi hanno determinato frane, smottamenti e spiaggiamenti, oltre che danni alla viabilità, alle infrastrutture pubbliche e ad immobili privati;

Considerato altresì, che in alcune delle regioni interessate dai predetti eventi atmosferici, questi ultimi hanno ulteriormente inciso su territori già colpiti dai

precedenti eventi alluvionali dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2002 e per i quali sono già intervenute le relative dichiarazioni di stato di emergenza, aggravando la situazione di crisi dei medesimi territori;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono tuttora in corso gli accertamenti relativi ai comuni interessati dai predetti eventi e che, pertanto, allo stato non risulta possibile procedere all'individuazione definitiva degli ambiti territoriali interessati dagli eventi alluvionali;

Ritenuto comunque necessario ed urgente porre in essere i primi interventi per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici del 3, 4 e 5 maggio 2002, nei territori delle province di Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli, Biella ed Alessandria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 3, 4 e 5 maggio 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, concernente l'estensione temporale dello stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna e Modena, colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002 e nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna in conseguenza della piena del Po che ha causato pericolosi spiaggiamenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Cuneo, Torino ed Asti colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 9, 10 e 11 maggio 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Torino, Biella, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 4, 5 e 6 giugno 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Pordenone, Udine e Gorizia colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 5 giugno 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 luglio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cuneo colpito dall'alluvione del 14, 15 e 16 luglio 2002, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Cuneo e Torino per gli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di settembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della regione Veneto in relazione agli eventi atmosferici dal 2 al 5 maggio 2002, dal 23 al 27 maggio 2002 e dal 23 giugno al 25 giugno 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2002, n. 3237, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 20 agosto 2002, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici dei mesi di maggio, giugno e luglio 2002 nei territori delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza ambientale determinatasi nella città di Milano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nelle regioni Marche ed Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997;

Acquisita l'intesa delle regioni interessate;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. I presidenti delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, provvedono, anche avvalendosi di altri soggetti attuatori che agiscono per quanto concerne l'attività di gestione sulla base di specifiche direttive ed indicazioni dei medesimi presidenti delle regioni, alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa.

2. I presidenti delle regioni provvedono:

a) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed

alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, nonché alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici ed al controllo delle piene;

b) all'erogazione di contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissati dai presidenti stessi con propri provvedimenti e che potranno costituire anticipazione su eventuali future provvidenze, nonché per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito dagli eventi calamitosi.

3. Le regioni interessate assicurano il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali già interessati da altri eventi alluvionali.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, i presidenti delle regioni, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 6.

2. I presidenti delle regioni, anche avvalendosi dell'ausilio dei soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza, provvedono all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Il parere dell'Autorità di bacino per interventi ed opere in materia idraulica viene richiesto esclusivamente per quelli di importo superiore ad € 500.000,00.

4. I presidenti delle regioni o i soggetti attuatori, sulla base delle specifiche direttive ed indicazioni eventualmente fornite dai medesimi presidenti, provvedono, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

5. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano già in corso di attuazione interventi ed opere connessi o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, i presidenti delle regioni possono procedere all'unificazione complessiva delle attività, per la cui attuazione coordinata è autorizzata, ove necessario, la deroga alla normativa indicata all'art. 6, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.

6. Per l'attuazione degli interventi e delle opere di cui alla presente ordinanza, la disposizione di cui all'art. 5-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è prorogata al 31 dicembre 2003.

Art. 3.

1. All'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, nonché agli oneri relativi agli interventi eventualmente disposti anche dagli enti locali per far fronte alla prima fase di emergenza, si provvede nel limite di 50 milioni di euro, da ripartire tra le regioni interessate con provvedimento del capo Dipartimento della protezione civile, sulla base di una proposta congiunta delle medesime regioni, che tenga anche conto dell'entità dei danni occorsi nei territori interessati. Il relativo onere è posto a carico dell'unità previsionale di base 13.2.1.3, del centro di responsabilità n. 13 «protezione civile», del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l'utilizzo delle predette risorse, in deroga alle norme di contabilità generale in materia di contabilità speciale dello Stato, possono essere istituite apposite contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni. Relativamente alla regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, le risorse spettanti confluiranno nel Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

2. I presidenti delle regioni, per le medesime finalità e con le stesse modalità previste dalla presente ordinanza, possono, altresì, utilizzare eventuali risorse finanziarie disponibili sui propri bilanci regionali, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonché ulteriori risorse finanziarie che potranno essere destinate allo scopo.

Art. 4.

1. Per le maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse alle numerose situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale di cui in premessa, il personale comunque in servizio presso il Dipartimento della protezione civile continua a prestare servizio presso il medesimo Dipartimento per il periodo di durata degli stati di emergenza, sulla base delle deroghe di cui all'art. 6, comma 1, della presente ordinanza; le disposizioni di cui agli articoli 4, 7 comma 2, 5 comma 2 rispettivamente delle ordinanze del 18 dicembre 2001, n. 3168, del 27 dicembre 2001, n. 3170 e del 28 dicembre 2001, n. 3171, sono prorogate al 31 dicembre 2003.

Art. 5.

1. Per il completamento delle attività di cui alle ordinanze n. 3090/2000, n. 3092/2000, n. 3093/2000, n. 3095/2000, n. 3096/2000 e n. 3098/2000, nonché per le nuove e maggiori esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui in premessa, le regioni e l'AIPO possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato in essere, ovvero stipularne di nuovi, nel limite di spesa dell'1,5% dei fondi di cui all'art. 3, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e all'art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sottoscritto il 14 settembre 2000.

2. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sempre nel predetto limite dell'1,5% delle risorse di cui all'art. 3, può provvedere alla proroga o alle nuove assunzioni per il tramite della Direzione regionale della protezione civile, secondo le procedure d'urgenza previste dall'art. 9, comma 2, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1986, n. 64, ed in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 ed agli articoli 9 e 10 del contratto collettivo di lavoro, pubblicato nel bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, supplemento straordinario n. 19 del 30 ottobre 2001.

Art. 6.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 38;

decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, art. 19;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14, 16 e 17;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, art. 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater*, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 151;

decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996;

legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, art. 1, comma 8;

legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;

decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17,

decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 5-*bis*;

legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, articoli 18, 19 e 20;

leggi regionali strettamente connesse alle legislazione statale oggetto di deroga, ed in particolare:

a) per la regione Emilia Romagna:

legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, art. 4, comma 8, lettera *b)*;

legge regionale 25 febbraio 2000, n. 9, articoli 5, 7, 8, 13, 14,15,16, 19 e 28;

legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, articoli 57, 58 e 59;

regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6, articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 17;

b) per la regione Veneto:

legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1;

legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6;

legge regionale 8 maggio 1980, n. 52;

legge regionale 16 agosto 1984, n. 42;

legge regionale 27 novembre 1984, n. 58;

legge regionale 12 aprile 1999, n. 17;

legge regionale 29 novembre 2001, n. 30.

2. Alla data di entrata vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo.

Art. 7.

1. Ad eccezione delle obbligazioni direttamente assunte, il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14638

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 17 dicembre 2002.

Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per il biennio 2002-2003 riguardante il personale della carriera prefettizia.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Vista l'ipotesi di accordo relativa al biennio 2000-2001, per gli aspetti normativi e retributivi, riguardante il personale della carriera prefettizia, sottoscritta, ai sensi dell'art. 29 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 9 maggio 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, che recepisce il predetto accordo relativo al biennio 2000-2001, per gli aspetti normativi ed economici, riguardante il personale della carriera prefettizia;

Visto in particolare, l'art. 9, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, che fissa, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in cinque unità il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale della carriera prefettizia;

Visto il medesimo art. 9, comma 2, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, il quale prevede che, alla ripartizione del predetto contingente complessivo di cinque distacchi, tra le organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi della normativa vigente, provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio;

Visto il secondo periodo del richiamato comma 2 dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, il quale statuisce che la ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale della carriera prefettizia all'amministrazione, accertate per ciascuna delle indicate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione;

Visto l'art. 12, comma 1, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, il quale prevede che la Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale;

Vista la nota con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali, accertate alla data del 31 dicembre 2001, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera prefettizia;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali citati nella loro qualità di organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della normativa vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2002, di nomina dell'avv. Luigi Mazzella a Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale l'avv. Luigi Mazzella è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare «...tutte le competenze attribuite da disposizioni normative direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica»;

Decreta:

1. Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, per il biennio 2002-2003, nell'ambito del personale della carriera prefettizia.

Il contingente complessivo di cinque distacchi sindacali autorizzabili, per il biennio 2002-2003, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, a favore del personale della carriera prefettizia, è ripartito tra le seguenti organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della normativa vigente, con le modalità di cui all'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della carriera prefettizia all'Amministrazione ed accertate alla data del 31 dicembre 2001:

1) SI.N.PRE.F. (Sindacato nazionale dei funzionari prefettizi) quattro distacchi;

2) CISL- FPS un distacco.

2. Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali.

La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali di cui all'art. 1 opera, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.

3. Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito.

Il collocamento in distacco sindacale del personale della carriera prefettizia è consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed esplicherà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 17 dicembre 2002

Il Ministro: MAZZELLA

02A14611

DECRETO 17 dicembre 2002.

Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per il biennio 2002-2003 riguardante il personale della carriera diplomatica.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Vista l'ipotesi di accordo relativa al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti normativi, ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica, sottoscritta, ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, in data 30 gennaio 2001, dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera diplomatica SNDMAE (Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri, e CGIL) Coordinamento esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, che recepisce il predetto accordo relativo al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti giuridici, ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica;

Visto in particolare, l'art. 9, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, che fissa, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in tre unità, il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale della carriera diplomatica;

Visto il medesimo art. 9, comma 2, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, il quale prevede che alla ripartizione del predetto contingente complessivo di tre distacchi tra le organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi della normativa vigente, provvede il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio;

Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 2, dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, il quale statuisce che la ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite al personale della carriera diplomatica all'Amministrazione, accertate per ciascuna delle indicate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione;

Visto l'art. 12, comma 1, terzo periodo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, il quale prevede che la Direzione generale del personale del Ministero degli affari esteri invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale;

Vista la nota con la quale il Ministero degli affari esteri ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali, accertate alla data del 31 dicembre 2001, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera diplomatica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali citati nella loro qualità di organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi della normativa vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2002, di nomina dell'avv. Luigi Mazzella a Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale l'avv. Luigi Mazzella, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare «...tutte le competenze attribuite da disposizioni normative direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica»;

Decreta:

1. Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili per il biennio 2002- 2003, nell'ambito del personale della carriera diplomatica.

Il contingente complessivo di tre distacchi sindacali autorizzabili, per il biennio 2002-2003, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a favore del personale della carriera diplomatica, è ripartito tra le seguenti organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della normativa vigente, con le modalità di cui all'art. 9, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 2001, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della carriera diplomatica all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2001:

a) SNDMAE - Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri: due distacchi sindacali;

b) CGIL: un distacco sindacale.

2. Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali.

La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali di cui all' art. 1 opera, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.

3. Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito.

Il collocamento in distacco sindacale del personale della carriera diplomatica è consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed esplicherà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 17 dicembre 2002

Il Ministro: MAZZELLA

02A14612

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2002.

Nuova ripartizione tra i concessionari e i commissari governativi della riscossione dell'acconto previsto per l'anno 2002.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato, da ultimo, dall'art. 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, concernente l'obbligo di versamento, a carico dei concessionari della riscossione, del 32 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;

Visto il comma 2 del citato art. 9 dello stesso decreto-legge n. 79 del 1997, come modificato, dall'art. 4, comma 1, lettera *b)*, del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002, che prevede che alla ripartizione tra i concessionari dell'acconto in questione si provvede con decreto ministeriale, emanato annualmente;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2002, con il quale, in attuazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 del citato articolo 9 del decreto-legge n. 79 del 1997, vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal predetto decreto-legge n. 282 del 2002, sono state fissate, per ciascun ambito territoriale, le somme da versarsi entro il 30 dicembre 2002;

Considerata la necessità di provvedere ad una nuova ripartizione tra i concessionari della riscossione dell'acconto dovuto per il corrente anno, in luogo di quella stabilita nell'allegato *A* al citato decreto 4 dicembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. L'acconto di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, che i concessionari ed i commissari governativi del servizio nazionale della riscossione versano entro il 30 dicembre dell'anno 2002, pari al 32 per cento dell'ammontare delle entrate erariali riscosse nell'anno 2001, è determinato, per ciascun ambito territoriale, nella misura indicata nella tabella in allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto.

2. Restano ferme le altre disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2002

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 81

ALLEGATO *A*

Acconto ex art. 9, comma 1, decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140

AMBITO	CONCESSIONARIO	RISCOSSIONI ANNO 2001	ACCONTO ANNO 2002
AGRIGENTO	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	3.961.760,48	1.267.763,35
ALESSANDRIA	Caralt S.p.A.	62.529.298,66	20.009.375,57
ANCONA	Ancona Tributi S.p.A.	70.640.945,20	22.605.102,46
AOSTA	Uniriscossioni S.p.A.	37.992.628,85	12.157.641,23
AREZZO	G.E.T. S.p.A.	52.194.609,74	16.702.275,12
ASCOLI PICENO	SE.RI.T. Picena S.p.A.	42.074.041,98	13.463.693,43
ASTI	SESTRI S.p.A.	29.905.355,67	9.569.713,81
AVELLINO	G.E.I. S.p.A.	27.848.286,87	8.911.451,80
BARI	S.ES.I.T. Puglia S.p.A.	168.408.626,08	53.890.760,35
BELLUNO	Uniriscossioni S.p.A.	25.888.848,84	8.284.431,63
BENEVENTO	SA.RI. S.p.A.	18.528.693,37	5.929.181,88
BERGAMO	Bergamo Esattorie S.p.A.	172.266.307,04	55.125.218,25
BIELLA	SESTRI S.p.A.	42.225.599,05	13.512.191,70
BOLOGNA	GE.RI.CO. S.p.A.	412.387.601,86	131.964.032,60
BOLZANO	Alto Adige Riscossioni S.p.A.	92.235.394,12	29.515.326,12
BRESCIA	ESATRI S.p.A.	200.953.577,21	64.305.144,71
BRINDISI	S.ES.I.T. Puglia S.p.A.	24.607.768,81	7.874.486,02
CAGLIARI	Bipiesse Riscossioni S.p.A.	29.870.701,19	9.558.624,38
CALTANISSETTA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	2.776.685,67	888.539,41
CAMPOBASSO	S.R.T. S.p.A.	17.646.188,42	5.646.780,29
CASERTA	Banco di Napoli S.p.A. - Comm. Gov.	55.199.975,42	17.663.992,13
CATANIA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	13.503.228,71	4.321.033,19
CATANZARO	E.TR. S.p.A. - Comm. Gov.	21.786.326,55	6.971.624,50
CHIETI	SO.G.E.T. S.p.A. - Comm. Gov.	34.295.558,74	10.974.578,80
COMO	Ri.Le.No. S.p.a.	91.116.980,73	29.157.433,83
COSENZA	E.TR. S.p.A. - Comm. Gov.	57.304.364,79	18.337.396,73
CREMONA	Lo.Se.Ri. S.p.a.	51.079.008,16	16.345.282,61
CROTONE	E.TR. S.p.A. - Comm. Gov.	10.143.453,06	3.245.904,98
CUNEO	G.E.C. S.p.A.	91.189.832,14	29.180.746,28
ENNA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	1.631.148,54	521.967,53
FERRARA	SIFER S.p.A.	72.819.159,12	23.302.130,92
FIRENZE	CE.RIT. S.p.A.	448.074.741,30	143.383.917,22
FOGGIA	GEMA S.p.A.	57.998.628,86	18.559.561,24
FORLI CESENA	Co.Ri.T. Rimini e Forlì-Cesena S.p.A.	67.095.578,27	21.470.585,05
FROSINONE	Banca di Roma S.p.A.	33.435.061,30	10.699.219,62
GENOVA	San Paolo Riscossioni Genova S.p.A.	667.024.474,49	213.447.831,84
GORIZIA	GE.RI.CO. S.p.A.	20.734.035,59	6.634.891,39
GROSSETO	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	32.091.388,47	10.269.244,31
IMPERIA	SESTRI S.p.A.	38.191.598,75	12.221.311,60
ISERNIA	S.R.T. S.p.A.	8.288.232,55	2.652.234,42
LA SPEZIA	Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.	38.644.268,18	12.366.165,82
L'AQUILA	Ge.Ri.T. S.p.A.	29.961.602,26	9.587.712,72
LATINA	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	42.351.637,03	13.552.523,85
LECCE	SO.BA.RI.T. S.p.A.	67.046.315,23	21.454.820,87
LECCO	Ri.Le.No. S.p.a.	63.814.779,21	20.420.729,35
LIVORNO	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	52.459.980,68	16.787.193,82
LODI	ESATRI S.p.A.	35.118.272,47	11.237.847,19
LUCCA	BIPIELLE RISCOSSIONI S.p.A.	79.922.880,88	25.575.321,88
MACERATA	SE.RI.MA S.p.A.	33.187.834,41	10.620.107,01
MANTOVA	Uniriscossioni S.p.A.	61.719.490,44	19.750.236,94
MASSA	CE.RIT. S.p.A.	24.980.604,95	7.993.793,58
MATERA	RI.TRI.MAT. S.p.A.	14.510.884,73	4.643.483,11
MESSINA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	7.398.270,88	2.367.446,68
MILANO	ESATRI S.p.A.	3.211.077.410,11	1.027.544.771,24
MODENA	Uniriscossioni S.p.A.	213.382.641,57	68.282.445,30
NAPOLI	Banco di Napoli S.p.A. - Comm. Gov.	287.546.078,57	92.014.745,14
NOVARA	SESTRI S.p.A.	76.491.193,23	24.477.181,83
NUORO	Bipiesse Riscossioni S.p.A.	4.403.333,64	1.409.066,76
ORISTANO	Bipiesse Riscossioni S.p.A.	3.653.489,49	1.169.116,64

importi espressi in euro

AMBITO	CONCESSIONARIO	RISCOSSIONI ANNO 2001	ACCONTO ANNO 2002
PADOVA	GE.RI.CO. S.p.A.	218.068.266,31	69.781.845,22
PALERMO	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	32.036.812,16	10.251.779,89
PARMA	S.E.I.T. S.p.A.	101.287.630,86	32.412.041,88
PAVIA	ESATRI S.p.A.	64.434.344,62	20.618.990,28
PERUGIA	So.Ri.T. S.p.A.	78.453.876,45	25.105.240,46
PESARO URBINO	SE.RI.T. S.p.A.	128.530.241,74	41.129.677,36
PESCARA	SO.G.E.T. S.p.A. - Comm. Gov.	39.472.101,22	12.631.072,39
PIACENZA	PADANA RISCOSSIONI S.p.A.	63.035.620,02	20.171.398,41
PISA	S.E.T. S.p.A.	75.502.611,78	24.160.835,77
PISTOIA	G.E.T. S.p.A.	44.218.966,82	14.150.069,38
PORDENONE	Uniriscossioni S.p.A.	49.013.662,04	15.684.371,85
POTENZA	S.E.M. S.p.A.	24.727.332,76	7.912.746,48
PRATO	San Paolo Riscossioni Prato S.p.A.	66.350.139,22	21.232.044,55
RAGUSA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	4.520.532,70	1.446.570,46
RAVENNA	SO.RI.T. Ravenna S.p.A.	65.155.897,74	20.849.887,28
REGGIO CALABRIA	E.TR. S.p.A. - Comm. Gov.	32.340.219,55	10.348.870,26
REGGIO EMILIA	RISCOSERVICE S.p.A.	110.653.192,20	35.409.021,50
RIETI	Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A.	12.861.980,54	4.115.833,77
RIMINI	Co.Ri.T. Rimini e Forlì-Cesena S.p.A.	57.936.878,36	18.539.801,08
ROMA	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1.957.095.231,17	626.270.473,97
ROVIGO	GE.RI.CO. S.p.A.	28.878.338,71	9.241.068,39
SALERNO	E.TR. S.p.A. - Comm. Gov.	81.590.303,51	26.108.897,12
SASSARI	Bipiesse Riscossioni S.p.A.	27.520.183,72	8.806.458,79
SAVONA	SESTRI S.p.A.	65.517.335,77	20.965.547,45
SIENA	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	151.446.317,31	48.462.821,54
SIRACUSA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	5.813.662,96	1.860.372,15
SONDRIO	RIPOVAL S.p.A.	42.769.055,99	13.686.097,92
TARANTO	SO.G.E.T. S.p.A.	43.110.336,17	13.795.307,57
TERAMO	SO.G.E.T. S.p.A. - Comm. Gov.	32.994.119,30	10.558.118,18
TERNI	Servizi Riscossione Tributi S.p.A.	25.656.644,06	8.210.126,10
TORINO	Uniriscossioni S.p.A.	1.247.512.317,15	399.203.941,49
TRAPANI	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	5.639.673,97	1.804.695,67
TRENTO	Uniriscossioni S.p.A.	119.589.306,47	38.268.578,07
TREVISO	Uniriscossioni S.p.A.	165.099.481,07	52.831.833,94
TRIESTE	Uniriscossioni S.p.A.	602.646.665,81	192.846.933,06
UDINE	Soc. Friulana Esazione Tributi S.p.A.	98.326.307,08	31.464.418,27
VARESE	ESATRI S.p.A.	114.818.866,16	36.742.037,17
VENEZIA	GE.RI.CO. S.p.A.	141.863.062,23	45.396.179,91
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	SESTRI S.p.A.	25.635.276,14	8.203.288,36
VERCELLI	SESTRI S.p.A.	20.619.738,15	6.598.316,21
VERONA	Uniriscossioni S.p.A.	352.332.823,12	112.746.503,40
VIBO VALENTIA	E.TR. S.p.A. - Comm. Gov.	8.065.152,72	2.580.848,87
VICENZA	Uniriscossioni S.p.A.	136.804.566,91	43.777.461,41
VITERBO	S.E.A.L. S.p.A.	31.884.582,83	10.203.066,51
Totale Nazionale		**14.557.446.318,18**	**4.658.382.821,82**

importi espressi in euro

02A14731

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2002.

Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie.

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

a) Visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) Visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

d) Tenuto conto della propria prassi in materia di Tribune politiche;

e) Considerata la delibera del 21 giugno 2000 inerente la Comunicazione politica e messaggi autogestiti nella programmazione della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico e della delibera del 15 maggio 2002 di disciplina delle tribune politiche tematiche integralmente sostituita dalla presente;

Dispone:

Nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI), come di seguito:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento disciplina la comunicazione politica ed i messaggi autogestiti della RAI nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie, ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'art. 2 e dell'art. 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

2. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, si considerano consultazioni elettorali quelle relative all'elezione del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale, nonché le elezioni regionali, provinciali e comunali che interessino non meno del 25 per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale. Si considerano consultazioni referendarie quelle in riferimento all'esito delle quali la costituzione o le leggi nazionali, gli statuti o le leggi regionali o delle provincie autonome prevedono effetti obbligatori.

3. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, i periodi interessati da campagne elettorali o referendarie sono quelli compresi tra le ore ventiquattro del giorno di pubblicazione del provvedimento che convoca i comizi elettorali, o che indice la consultazione referendaria, e le ore ventiquattro dell'ultimo giorno nel quale è previsto che si tengano votazioni. Se non è prevista la pubblicazione del provvedimento che convoca i comizi elettorali, o che indice il *referendum*, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, o nel Bollettino o Gazzetta Ufficiale delle regioni interessate, si ha riguardo alla data nella quale tale provvedimento è comunicato alla RAI.

4. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le provincie autonome di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna come un ambito regionale distinto.

5. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le tre reti nazionali della RAI sono considerate come un'emittente unica.

6. L'individuazione delle persone che prendono parte alle trasmissioni previste dal presente provvedimento tiene conto dell'esigenza di garantire pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 2.
Soggetti politici

1. Per le trasmissioni a diffusione nazionale, i soggetti politici nei confronti dei quali è assicurato l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono i seguenti:

a) ciascuna delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui al punto *a)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

c) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti *a)* e *b)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

d) le componenti politiche del gruppo misto della Camera dei deputati e del gruppo misto del Senato della Repubblica. I due gruppi sono considerati come

un unico soggetto e l'individuazione della componente politica che di volta in volta partecipa alla singola trasmissione è stabilita secondo i criteri di cui all'art. 8. Le componenti politiche aventi diritto sono quelle composte da almeno tre parlamentari che rappresentano un partito o un movimento politico che ha presentato liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali;

e) i comitati promotori di *referendum* abrogativi ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, limitatamente ai quesiti dei quali l'ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di Cassazione abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'art. 32, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; nonché i promotori dei *referendum* promossi ai sensi dell'art. 138 della Costituzione, limitatamente alle richieste delle quali l'ufficio centrale abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'art. 12 della medesima legge n. 352/1970.

2. Per le trasmissioni a diffusione regionale, è assicurato l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) alle coalizioni che in competizione tra loro abbiano eletto rappresentanti in Consiglio regionale;

b) alle forze politiche che costituiscono gruppo nel Consiglio regionale;

c) alle forze politiche rappresentate con il medesimo simbolo in almeno due Consigli provinciali o quattro comunali, e comunque in tanti Consigli provinciali o comunali da corrispondere ad almeno un quarto della popolazione complessivamente residente nella Regione.

3. Ciascun soggetto politico avente diritto designa autonomamente la persona o le persone, non candidati in competizioni politiche, che lo rappresentano nelle trasmissioni.

Art. 3.

Tribune

1. Le tribune hanno natura di trasmissioni di comunicazione politica. La loro programmazione da parte della concessionaria, sia in sede nazionale, sia in sede regionale, costituisce un obbligo direttamente connesso e funzionale alle finalità del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. Le tribune di cui al presente articolo sono gestite direttamente dalla Commissione con le modalità e secondo i criteri disciplinati dal presente provvedimento, anche ai fini della proporzione con il tempo dei messaggi autogestiti, di cui all'art. 3, comma 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. La Commissione demanda alla RAI alcuni compiti relativi alla gestione diretta.

3. Le tribune politiche trasmesse a diffusione nazionale sono articolate secondo le seguenti tipologie:

a) conferenze stampa;

b) dibattiti a due;

c) tavole rotonde.

4. Le trasmissioni a diffusione regionale sono disciplinate con provvedimento dalla Commissione.

5. La Concessionaria deve realizzare sulle reti oggetto della programmazione, televideo e sito internet le necessarie azioni promozionali delle trasmissioni di cui al precedente comma 3 dandone ampio risalto.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo ad agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano, in quanto compatibili, anche alla programmazione radiofonica.

Art. 4.

Cicli di trasmissioni

1. Le tribune politiche televisive sono articolate in cicli di 36 trasmissioni aventi frequenza trisettimanale, suddivise in:

a) un numero di conferenze stampa pari a quello dei soggetti politici aventi diritto;

b) un numero di dibattiti a due pari al doppio di quello dei partecipanti individuati ai sensi dell'art. 6;

c) un numero di tavole rotonde pari alle trasmissioni residue.

2. La RAI programma con periodicità costante le trasmissioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 sulle principali reti radiofoniche e televisive, in orari che assicurino buon ascolto, assicurando puntualità nella messa in onda, e le organizza con modalità che ne facilitino la fruizione da parte di ampie fasce di pubblico, privilegiando in particolare l'agilità della conduzione.

3. Entro quindici giorni dall'inizio del ciclo di trasmissioni l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione approva e trasmette alla RAI lo schema delle partecipazioni dei soggetti politici individuati secondo i criteri di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8.

4. Entro una settimana dall'inizio del ciclo la RAI comunica la collocazione in palinsesto delle trasmissioni al Presidente della Commissione, che può disporne la modifica su parere unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. La RAI comunica tempestivamente al Presidente della Commissione l'eventuale, eccezionale, modifica della collocazione nel palinsesto.

5. Il calendario dei cicli di cui al comma 1 con le relative informazioni riguardanti la programmazione, i partecipanti e i tempi a loro disposizione sono disponibili sul sito internet nello spazio riservato alla Commissione.

Art. 5.

Conferenze stampa

1. Le conferenze stampa consistono in trasmissioni della durata di quaranta minuti, che si svolgono mediante domande su argomenti di attualità politica rivolte al *leader* o, in caso di suo impedimento, ad un rappresentante da lui nominato di un soggetto politico

di cui all'art. 2 da quattro giornalisti, i quali intervengono in rappresentanza di giornali o periodici registrati ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero di telegiornali o giornali radio non appartenenti alla RAI registrati ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. Le testate invitate a partecipare alle conferenze stampa sono scelte dalla direzione delle Tribune e dei servizi parlamentari della RAI fra quelle di orientamento politico-culturale non omogeneo a quello del soggetto politico che partecipa alla singola tribuna in modo da garantire nell'ambito del ciclo la più ampia partecipazione possibile a tutte le tendenze politico-culturali al fine di garantire l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo. La direzione delle tribune e dei servizi parlamentari della RAI comunica al Presidente della Commissione entro una settimana dalla data della conferenza stampa quali Testate abbia invitato. Il Presidente, su parere unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, può disporre la sostituzione di una o più testate.

Art. 6.

Dibattiti a due

1. I dibattiti a due consistono in trasmissioni della durata di trenta minuti, nel corso delle quali due rappresentanti di diversi soggetti politici si confrontano sui temi di attualità politica.

2. I partecipanti sono individuati tenendo conto:

a) delle coalizioni o dei soggetti politici non facenti parte di coalizioni che abbiano partecipato con proprio simbolo alle elezioni politiche nazionali per il Senato della Repubblica o per la quota uninominale della Camera dei Deputati che hanno eletto parlamentari e formato almeno un Gruppo parlamentare alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica;

b) dei soggetti politici, diversi da quelli di cui alla lettera precedente, che abbiano partecipato con proprio simbolo alle elezioni politiche nazionali per il Senato della Repubblica o per la quota uninominale della Camera dei Deputati e che abbiano eletto almeno due deputati italiani al Parlamento europeo. Le presenze nei dibattiti a due sono suddivise fra tutti gli aventi diritto al fine di garantire l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo.

3. In sede di redazione dello schema del ciclo di trasmissioni, i soggetti politici legittimati a partecipare di volta in volta in rappresentanza delle coalizioni sono individuati dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione tenendo conto della consistenza dei Gruppi che fanno riferimento alla coalizione. Entro ventiquattro ore dallo svolgimento della trasmissione, il soggetto politico individuato dalla Commissione può comunicare la propria rinuncia a favore di un altro soggetto politico che fa riferimento alla stessa coalizione elettorale, che deve comunicare contestualmente la sua accettazione.

Art. 7.

Tavole rotonde tematiche

1. Le tavole rotonde consistono in un dibattito su un tema di attualità politica, della durata di quarantacinque minuti, tra i rappresentanti di quattro soggetti politici individuati ai sensi delle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, dell'art. 2. Ciascun soggetto politico ha diritto ad un pari numero di partecipazione alle tavole rotonde; qualora il numero di presenze disponibili nel ciclo risulti superiore ad un multiplo intero del numero dei soggetti politici aventi diritto, le partecipazioni eccedenti sono assegnate fino ad esaurimento ai soggetti politici con la maggiore consistenza nelle assemblee politiche di riferimento.

2. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione, in sede di redazione dello schema del ciclo, compone il gruppo dei partecipanti ad ogni singola tavola rotonda in modo da garantire l'equilibrio numerico tra la maggioranza e le opposizioni ovvero, quando questo non sia possibile, da garantire comunque la presenza di almeno un soggetto politico della maggioranza ed uno dell'opposizione e di assicurare comunque, anche tenendo conto delle coalizioni elettorali, un articolato contraddittorio.

3. La RAI propone per ogni singola tavola rotonda un tema scelto in considerazione dell'attualità politica e dei soggetti politici partecipanti e lo comunica, entro sette giorni dalla messa in onda, ai soggetti politici stessi e al Presidente della Commissione, il quale ha la facoltà di disporre la trattazione di un tema diverso, con il consenso unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

4. La RAI predispone per ciascuna tavola rotonda una prima parte illustrativa del tema della trasmissione, consistente in un approfondimento giornalistico che fornisca un'esposizione completa ed esaustiva della tematica con l'intervento di tutti i soggetti interessati. La seconda parte della trasmissione si articola nella forma di dibattito tra le forze politiche partecipanti.

Art. 8.

Partecipazione del Gruppo misto

1. I Presidenti del Gruppo misto della Camera dei Deputati e del Gruppo misto del Senato della Repubblica individuano, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse di quelle di cui all'art. 2 ai punti *a)*, *b)* e *c)*, che partecipano alle trasmissioni di cui agli articoli 6 e 7 e che di volta in volta rappresenteranno i Gruppi misti.

2. L'individuazione dei componenti del Gruppo misto che partecipano alle trasmissioni del ciclo di cui agli artt. 6 e 7 è effettuata dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione in sede di redazione dello schema calcolando il numero complessivo delle presenze spettanti al Gruppo misto, suddividendole in modo tendenzialmente parita-

rio tra le componenti facenti e non facenti parte della maggioranza e, nell'ambito di tale ripartizione, assegnandole per sorteggio. Le componenti eventualmente svantaggiate beneficeranno di partecipazioni compensative nel ciclo successivo.

Art. 9.

Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI

1. Le trasmissioni di comunicazione politica a carattere non informativo consistono nei programmi televisivi e radiofonici, irradiati con ogni mezzo di trasmissione contenenti dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di programmi politici, confronti, interviste, ed in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

2. La RAI può autonomamente programmare trasmissioni di comunicazione politica, a diffusione nazionale o regionale, che garantiscano l'accesso ai soggetti di cui all'art. 2, con modalità analoghe a quelle delle tribune politiche quanto a imparzialità ed equità dell'accesso ai soggetti politici e a parità di condizioni nell'esposizione di opinioni politiche.

3. Nelle trasmissioni di comunicazione politica, la ripartizione di massima del tempo disponibile tra i soggetti indicati all'art. 2 è effettuata dando parità di trattamento e di tempi.

4. La presenza di tutti i soggetti aventi diritto, qualora non abbia luogo nella medesima trasmissione, deve realizzarsi in trasmissioni omogenee o della stessa serie, entro il termine di due mesi decorrenti dalla messa in onda della prima trasmissione, salvo quanto previsto dal comma 5. Ogni trasmissione del ciclo o della serie deve avere una collocazione che garantisca le medesime opportunità di ascolto delle altre; qualora ciò sia assolutamente impossibile, i soggetti politici svantaggiati beneficiano di tempi compensativi.

5. Al fine di realizzare nella stessa serie o ciclo di trasmissioni la presenza, di cui al comma 4, di tutti i soggetti aventi diritto, la RAI tiene inoltre conto della prevedibile esistenza di consultazioni elettorali e referendarie, ed adegua di conseguenza il termine entro il quale tale presenza deve essere realizzata. Se tuttavia un provvedimento di convocazione di comizi elettorali, o di indizione di una campagna referendaria, sopravviene prima che tale presenza sia realizzata, la programmazione del periodo immediatamente successivo tiene conto della necessità che essa si realizzi entro il termine di presentazione delle candidature, ovvero, nel caso di consultazione referendaria, entro i quindici giorni dalla sua indizione.

6. La RAI programma le trasmissioni di comunicazione politica su tutte le reti radiofoniche e televisive, in orari che assicurino buon ascolto, e le organizza con modalità che ne facilitino la fruizione da parte di ampie fasce di pubblico, privilegiando in particolare l'agilità della conduzione.

7. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di comunicazione politica siano organizzate con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 10.

Messaggi autogestiti

1. La programmazione nazionale e regionale dei messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è obbligatoria nei programmi della RAI. I messaggi sono trasmessi su richiesta dei soggetti politici che ne hanno titolo.

2. Nelle reti nazionali e regionali, i messaggi autogestiti sono predisposti per un tempo pari al quarto del totale delle trasmissioni di comunicazione politica di cui agli articoli 5, 6 e 7.

3. I messaggi autogestiti possono essere richiesti dai seguenti soggetti:

a) per i messaggi programmati su rete nazionale, dai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1;

b) per i messaggi programmati in rete regionale, dai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2, nonché da quelli, riconducibili ad una diversa forza politica, rappresentati con il medesimo simbolo in almeno due consigli provinciali o quattro comunali, e comunque in tanti consigli provinciali o comunali da corrispondere ad almeno un quarto della popolazione complessivamente residente nella regione.

4. Le richieste di cui al comma 3:

a) sono presentate alla sede nazionale o alla relativa sede regionale della RAI;

b) se prodotte da forze politiche rappresentate esclusivamente in consigli provinciali o comunali, ai sensi del comma 3, lettera *b)*, dichiarano che l'ambito territoriale complessivo della loro rappresentanza corrisponde almeno al quarto della popolazione regionale, ed elencano le provincie o i comuni dai quali esso è composto;

c) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

d) specificano se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.

5. Entro il decimo giorno di ogni mese, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, distintamente per le reti nazionali e per quelle locali, in riferimento al mese successivo, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria e non deve essere contigua alla colloca-

zione delle tribune politiche. La Commissione valuta tali comunicazioni con le modalità di cui all'art. 8, e, in rapporto alle esigenze prevedibili, fissa i criteri di rotazione per l'utilizzo dei contenitori nel mese successivo.

6 Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 11.

Informazione

1. I programmi di contenuto informativo sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel rispetto della libertà di informazione, ogni direttore responsabile di testata è tenuto ad assicurare che i programmi di informazione a contenuto politico-parlamentare attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando la parità di condizioni nell'esposizione di opinioni politiche presenti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo.

Art. 12.

Consultazione della Commissione

1. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'applicazione del presente provvedimento, valutando in particolare ogni questione controversa.

Art. 13.

Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del direttore generale

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

Art. 14.

Pubblicità del provvedimento

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2002

Il Presidente: PETRUCCIOLI

02A14645

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 17 dicembre 2002.

Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza della Comar S.p.a. (Provvedimento n. 2138).

L'ISTITUTO DI VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, concernente la nomina del comitato di sorveglianza;

Visto l'art. 4, lettera *f)* della legge 12 agosto 1982, n. 576, istitutiva dell'I.S.V.A.P.;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, concernente la razionalizzazione delle norme relative all'I.S.V.A.P.;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1990, con il quale la Comar S.p.a., con sede in Genova è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il provvedimento I.S.V.A.P. del 10 agosto 1990, con il quale è stato costituito il comitato di sorveglianza della Comar S.p.a.;

Visto il provvedimento I.S.V.A.P. n. 183 del 1º marzo 1996, con il quale è stata disposta l'integrazione del comitato mediante la nomina di un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il provvedimento I.S.V.A.P. n. 1237 del 22 luglio 1999, con il quale è stata disposta l'integrazione di un componente del comitato;

Considerato che con nota in data 1º novembre 2002 la dott.ssa Giuseppina Moscati ha rassegnato le dimissioni dalla carica di componente del citato comitato e che occorre procedere alla relativa sostituzione;

Considerato che può essere nominato l'avv. Carlo Alessi, che è in possesso dei requisiti di legge;

Nomina

l'avv. Carlo Alessi componente del comitato di sorveglianza della Comar S.p.a.

Il predetto comitato di sorveglianza risulta pertanto così composto:

dott. Alfio Lamanna, Presidente;
prof. Alfredo Dani;
sig. Giovanni Croce;
avv. prof. Michele Siri;
avv. Carlo Alessi.

Roma, 17 dicembre 2002

Il Presidente: GIANNINI

02A14565

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 28 novembre 2002.

Attuazione della raccomandazione della Commissione europea del 25 gennaio 2002, n. 2002/66/CE relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 2002.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera *b)* e 4, comma l del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto lo schema di decreto ministeriale per il recepimento della raccomandazione della Commissione europea del 25 gennaio 2002 n. 2002/66/CE relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 2002, trasmesso con nota dell'11 ottobre 2002 dal Ministero della salute;

Considerato che, atteso il disposto dell'art. 117, comma 5 della Costituzione, il quale prevede che le regioni provvedano direttamente al recepimento degli atti dell'Unione europea, si è ritenuto opportuno adottare detto provvedimento sotto forma di accordo;

Considerato che, il 12 novembre u.s., in sede tecnica, è stata esaminata la proposta di accordo in oggetto e, i rappresentanti delle regioni hanno avanzato alcune proposte di modifica, che sono state condivise a livello tecnico dai rappresentanti delle amministrazioni centrali;

Considerato che, con nota del 18 novembre 2002, il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di accordo nella stesura definitiva con le modifiche concordate in sede tecnica il 12 novembre 2002;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Si conviene per l'anno 2002, sul programma comunitario coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari di cui alla raccomandazione dell'Unione europea del 25 gennaio 2002, n. 2002/66/CE nei termini sottoindicati:

1) Che il programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 2002 prevede l'esecuzione di «ispezioni e controlli» che comportano, ove indicato, il prelievo di campioni e la loro analisi in laboratorio al fine di:

a) accertare l'effettiva applicazione della normativa comunitaria sulle modalità di etichettatura degli alimenti e degli ingredienti alimentari costituiti da soia e mais geneticamente modificati o suscettibili di contenere tali prodotti alimentari ovvero derivati da essi;

b) valutare la qualità batteriologica di frutta e verdura crude, dei semi germinati;

c) valutare la qualità batteriologica dei succhi di frutta e di verdura.

2) Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a fornire alle aziende sanitarie locali appositi indirizzi per dare attuazione al programma coordinato di controllo ufficiale previsto per il 2003 e individuano le strutture incaricate di effettuare le verifiche nonché designano i laboratori per l'esecuzione delle analisi.

3) Per l'anno 2002, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero della salute i dati relativi all'attività svolta in merito al programma coordinato di controllo ufficiale di cui al precedente punto 2, entro il 31 marzo 2003, conformemente ai modelli di cui agli allegati II, III e IV della raccomandazione 25 gennaio 2002, n. 2002/66/CE.

4) Le designazioni dei laboratori vengono comunicate al Ministero della salute, direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione.

5) Per ciascun tipo di verifica e controllo il numero minimo di campioni da prelevare sul totale è di 10 per milione di abitanti e comunque non meno di 5 per regione o provincia autonoma.

6) Per i prodotti alimentari di cui al punto 1, lettera *a)*, il numero minimo di campioni da prelevare è di 15 per milione di abitanti; i campionamenti e le analisi devono essere effettuati dalle strutture individuate al punto 2.

Roma, 28 novembre 2002

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

02A14567

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 31 ottobre 2002, n. 244 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 4 novembre 2002), **coordinato con la legge di conversione 23 dicembre 2002, n. 283** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 4) **recante: «Ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Con effetto dal 1° novembre 2002 il termine di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive in data 28 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 2002, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2002, alle condizioni stabilite dall'articolo 2.

Riferimenti normativi:

— L'art. 1 del decreto interministeriale 28 giugno 2002, recante: «Proroga della copertura assicurativa statale in favore delle imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2002, n. 155, così recita:

«Art. 1. — Il termine prescritto all'art. 1, comma 1, del decreto-legge del 1° giugno 2002, n. 105, è prorogato sino al 31 ottobre 2002.».

Art. 2.

1. Per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2002, le imprese di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, così come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2002, n. 100, possono ottenere, salvo quanto previsto dal comma 2, la copertura assicurativa statale per rischi di guerra e terrorismo, su istanza da inoltrarsi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, direzione VI, entro 7 giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le imprese richiedenti corrispondono un premio da versare al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, così determinato:

a) imprese di trasporto aereo:

1) premio di 0,70 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale da 150 milioni di dollari a 1 miliardo di dollari statunitensi;

2) premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale da 1 miliardo di dollari a 2 miliardi di dollari statunitensi;

b) imprese di gestione aeroportuale:

1) in caso di assenza di copertura assicurativa disponibile sui mercati commerciali per la copertura fino al massimale esistente prima dell'11 settembre 2001: premio pari al 100 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001;

2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati commerciali per la copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima dell'11 settembre 2001: premio pari al 65 per cento del nuovo premio richiesto dal mercato commerciale per la copertura parziale;

c) esercenti attività cargo:

1) la copertura di attività cargo è soggetta ad un premio pari al 100 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001;

2. Le imprese che non presentano l'istanza di cui al comma 1 per la copertura assicurativa statale sono comunque tenute al pagamento del premio, alle condizioni stabilite dal presente decreto, per un massimale pari a quello risultante dalla polizza stipulata in data antecedente l'11 settembre 2001, con esclusione della quota coperta dal mercato commerciale, a decorrere dal 1° novembre 2002 fino alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di copertura assicurativa o, comunque, fino alla data in cui l'impresa abbia comunicato di non volersi avvalere della copertura assicurativa statale;

3. Le imprese interessate presentano la necessaria documentazione con le modalità e nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 2002, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

4. Le modalità di operatività della garanzia per la copertura assicurativa e di corresponsione dei premi sono regolate, in quanto compatibili, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2002;

4-*bis. Sono comprese fra le imprese di trasporto aereo di cui al comma 1, lettera a), quelle che utilizzano elicotteri.*

Riferimenti normativi:

— L'art. 2, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, recante: «Proroga dei termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatori e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2001, n. 301, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 2002, n. 49, così recita:

«Art. 2 (Proroga del termine della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo). — 1. Il termine di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, è prorogato sino al 31 marzo 2002.».

— L'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, recante: «Proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 2002, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2002, n. 100, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 maggio 2002, n. 121, così recita:

«Art. 1. — 1. Il termine di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, è ulteriormente prorogato al 31 maggio 2002.».

— L'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2002, recante: «Modalità di operatività della garanzia per la copertura assicurativa per il trasporto aereo e di corresponsione dei premi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2002, n. 236, così recita:

«Art. 2. — 1. Le imprese interessate, entro venti giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, presentano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, direzione VI e all'Ente nazionale per l'aviazione civile la seguente documentazione:

a) imprese di trasporto aereo:

1) atto recante l'indicazione del massimale per il quale l'impresa chiede la copertura assicurativa, in misura comunque non inferiore a quella risultante dalla polizza assicurativa stipulata in data antecedente all'11 settembre 2001;

2) polizze assicurative stipulate in data antecedente e successiva all'11 settembre 2001;

3) documentazione da cui risulti il numero dei passeggeri trasportati o che si prevede di trasportare limitatamente al periodo temporale di efficacia della garanzia assicurativa dello Stato;

4) atto recante l'indicazione del premio dovuto da calcolarsi sulla base delle prescrizioni contenute nel richiamato decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, all'art. 2, comma 1-*ter*, come modificato dalla legge 24 maggio 2002, n. 100, salvo conguaglio a seguito di verifica dei passeggeri effettivamente trasportati;

b) imprese di gestione aeroportuale:

1) atto recante l'indicazione del massimale per il quale l'impresa chiede la copertura assicurativa in misura comunque non inferiore a quella risultante dalla polizza assicurativa stipulata in data antecedente all'11 settembre 2001;

2) polizza assicurativa di data anteriore all'11 settembre 2001; eventuale polizza assicurativa stipulata in data successiva all'11 settembre 2001;

3) atto recante l'indicazione del premio dovuto da calcolarsi sulla base delle prescrizioni contenute nel richiamato decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, all'art. 2, comma 1-*quater*, come modificato dalla legge 24 maggio 2002, n. 100;

c) imprese esercenti attività cargo:

1) atto recante l'indicazione del massimale per il quale l'impresa chiede la copertura assicurativa in misura comunque non inferiore a quella risultante dalla polizza assicurativa stipulata in data antecedente all'11 settembre 2001;

2) polizza assicurativa di data anteriore all'11 settembre 2001; eventuale polizza assicurativa stipulata in data successiva all'11 settembre 2001;

3) atto recante l'indicazione del premio dovuto da calcolarsi sulla base delle prescrizioni contenute nel richiamato decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, all'art. 2, comma 1-*quater*, come modificato dalla legge 24 maggio 2002, n. 100.».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A14650

Testo del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 29 ottobre 2002), **coordinato con la legge di conversione 27 dicembre 2002, n. 284** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, recante: «Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996», come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 1 *(Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura e contributi ad enti irrigui ed al settore degli allevamenti).* — 1. Il termine di cui all'art. 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, è prorogato al *31 dicembre 2005.* La gestione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura è affidata alle regioni.

2. Per assicurare la continuità delle attività necessarie all'esercizio delle grandi dighe, già ultimate e in gestione o in corso di ultimazione con la costruzione delle relative adduzioni e distribuzione primaria dell'acqua a fini prevalentemente irrigui, nelle more di un definitivo riordino delle loro funzioni e finalità, sono attribuiti contributi straordinari per l'anno 1995, rispettivamente, nell'importo di lire 30 miliardi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia, e nell'importo di lire 14 miliardi all'Ente irriguo umbro-toscano.

3. Per consentire il conseguimento di una maggiore economia nel settore degli allevamenti, anche attraverso il miglioramento genetico del bestiame, e per far fronte alle connesse esigenze finanziarie, è autorizzata la spesa di lire 46 miliardi, di cui 500 milioni a titolo di contributo per programmi di miglioramento del lupo italiano, per l'anno 1995.

4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3, pari a lire 90.000 milioni, si provvede a carico dei capitoli 1279, 1280, 7550 e 7557, rispettivamente per lire 30.000 milioni, per lire 14.000 milioni, per lire 45.500 milioni e per lire 500 milioni, dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1996.».

Art. 2.

Disciplina transitoria in materia di collocamento obbligatorio

1. Fino all'entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e comunque in via transitoria fino al 31 dicembre 2003, i datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori già occupati in base alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla citata legge n. 68 del 1999. L'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, è abrogato.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), è il seguente:

«2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui *status* è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 6, e all'art. 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'art. 7, comma 1. Il regolamento di cui all'art. 20 stabilisce le relative norme di attuazione».

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 (Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 novembre 2000, n. 270.

Art. 3.

(Soppresso)

Art. 4.

Proroga del termine in materia di realizzazione di immobili per l'edilizia universitaria

1. All'articolo 1, comma 17, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole: «fino al 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2005».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1, comma 17, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«17. Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali *fino al 31 dicembre 2005.* Il comma 1-*bis* dell'art. 12 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, è abrogato.».

Art. 5.

Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento

1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2002» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti già previsti».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002, *ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti già previsti:*

a) i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento;

b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali di cui all'art. 2, comma

203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno aderito e che comprendono comuni già individuati o da individuare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998.».

Art. 6.

Proroga di termini in materia di privatizzazione trasformazione e fusione di enti pubblici

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, già differito dal decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è prorogato al 31 dicembre 2003, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«2. L'individuazione degli enti oggetto delle misure di cui al comma 1 è effettuata con uno o più elenchi approvati, entro il 30 giugno 2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o la trasformazione degli enti decorre dal 1º gennaio 2002.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

Art. 6-*bis.*

Disposizioni relative all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna

1. In vista di un riordino dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, finalizzato alla sua trasformazione in Istituto nazionale della montagna, da sottoporre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il collegio dei revisori dell'Istituto in funzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è prorogato nella sua attuale composizione fino al 30 giugno 2003. Gli altri organi dell'Istituto decadono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia):

«4. È istituito l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, al fine di coordinare e promuovere l'attività di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con regioni, enti locali, istituti e centri interessati europei e internazionali. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse. In favore dell'Istituto, per l'avvio delle attività, è autorizzato un contributo dello Stato pari a lire 500 milioni per il 1997, lire 2 miliardi per il 1998 e lire 3 miliardi per il 1999. Al funzionamento dell'Istituto si provvede con il concorso finanziario dei soggetti che aderiscono alle attività del medesimo.».

Art. 7.

Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, le parole: «sono ulteriormente prorogati di un anno con scadenza improrogabile al 30 ottobre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, recante: «Proroga dell'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza delle aree destinate al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

«1. I termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, protratti di due anni ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, *sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.*».

Art. 7-*bis.*

Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi in materia edilizia e di realizzazione di infrastrutture ed insediamenti produttivi

1. All'articolo 1, comma 14, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: «entro il 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2003.».

2. All'articolo 5, comma 4, della legge 1º agosto 2002, n. 166, le parole: «Entro il termine del 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine del 30 giugno 2003.».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1, comma 14, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante: «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio

delle attività produttive», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2001, n. 299 - supplemento ordinario come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

«14. Il Governo è delegato ad emanare, *entro il 30 giugno 2003*, un decreto legislativo volto a introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui commi da 6 a 13.».

— Il testo dell'art. 5, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante: «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 2002 - supplemento ordinario n. 158 - come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

«4. *Entro il termine del 30 giugno 2003*, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti ad introdurre nel citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, senza oneri per il bilancio dello Stato, le modifiche ed integrazioni necessarie ad assicurare il coordinamento e l'adeguamento delle disposizioni normative e regolamentari in esso contenute alla normativa in materia di realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale di cui all'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonché a garantire la massima rapidità delle relative procedure e ad agevolare le procedure di immissione nel possesso.».

Art. 8.

Proroga di disposizioni relative al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari all'estero

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, sono prorogate per l'anno 2003, limitatamente al periodo di durata di un solo rinnovo dei contratti stipulati a seguito delle procedure di selezione già espletate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, *determinato nella misura massima di* euro 7.964.646 per l'anno 2003, si provvede *mediante riduzione della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto,* ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale *di base* di parte corrente, «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104 (Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470):

«1. Per consentire l'espletamento della rilevazione dei cittadini italiani all'estero di cui all'art. 8, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come sostituito dall'art. 1, comma 5, della presente legge, e per gli altri urgenti adempimenti elettorali, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, previa autorizzazione della amministrazione centrale concessa in base alle esigenze operative delle singole sedi, possono assumere impiegati temporanei anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'art. 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nei limiti di spesa di cui al comma 2 del presente articolo; i relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.».

— Si riporta il testo dell'art. 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):

«Per particolari esigenze di servizio, gli uffici all'estero possono essere autorizzati ad assumere, nei limiti del contingente di cui all'art. 152, impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi. Detti contratti sono suscettibili, stante il perdurare delle particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi.».

Art. 9.

Disposizioni per la rideterminazione delle risorse da trasferire alle regioni per la copertura dei costi di servizio ferroviario di interesse regionale e locale

1. All'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «*31 dicembre 2004*».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante: *«Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 1997, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:*

«7. Entro *il 31 dicembre 2004* i criteri di ripartizione dei fondi sono rideterminati, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 9 della legge n. 59.».

Art. 9-*bis.*

Proroga dei termini relativi alle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali «Torino 2006»

1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «regionali o di enti locali» sono inserite le seguenti: «, nonché quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali "Torino 2006"».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«46. Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'art. 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali, *nonché quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali "Torino 2006",* potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di due anni dei termini rela-

tivi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto ministeriale 2 gennaio 1985, del Ministro dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali.».

Art. 10.

Proroga del termine di entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, il termine del 1° gennaio 2003 previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, è prorogato al 30 giugno 2003.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, recante: «Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 2002, è il seguente:

«Art. 1. — Le disposizioni degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

— Il termine contenuto all'art. 19 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante: «Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 12 febbraio 2001 supplemento ordinario n. 28, ulteriormente prorogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 19 *(Entrata in vigore)*. — Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 18, il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2003.».

Art. 10-*bis*.

Proroga del termine per l'adozione del testo unico delle disposizioni in materia di tutela della minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

1. Il termine previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2002, n. 137, è prorogato al 30 giugno 2003.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici):

«Art. 9 *(Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato istituzionale di cui all'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.».

Art. 11.

Disposizioni in materia di definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud.

1. *Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 2, comma 1*, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «*31 dicembre 2003*».

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 2 dell'art. 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante: «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 5 aprile 1993 come sostituito dall'art. 2, comma 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166 e come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre il *31 dicembre 2003*, nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese e onorari. Tale procedimento è altresì applicato a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilità dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria e interessi. All'ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.».

Art. 12.

Disposizioni in materia di reclutamento di uditori giudiziari

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: «da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 18 *(Reclutamento di uditori giudiziari)*. — 1. Il reclutamento di uditori giudiziari per la copertura di tutti i posti vacanti nell'organico della magistratura alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli derivanti dall'aumento di cui all'art. 1, avviene mediante tre concorsi, *da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

2. Nei concorsi di cui al comma 1 la prova scritta verte su due delle materie indicate dal comma 1 dell'art. 123-*ter* del regio decreto

30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, individuate mediante sorteggio effettuato nell'imminenza della prova. Particolare attenzione è dedicata, in sede di prova orale, alla materia che il sorteggio ha escluso.

3. Nei concorsi di cui al comma 1 sono giudicati idonei i candidati che conseguano in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale i punteggi indicati nell'art. 123-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale di cui alla lettera *i)* del comma 2 del citato articolo 123-ter, non inferiore a ottantaquattro punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

4. Qualora all'esito delle prove scritte e orali il numero complessivo dei candidati giudicati idonei, ai sensi del comma 3 del citato art. 123-*ter*, sia inferiore di oltre un decimo a quello che i bandi si propongono di reclutare, è in facoltà del Ministro della giustizia, su conforme parere del Consiglio superiore della magistratura, ammettere altresì i candidati che abbiano conseguito almeno dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta e almeno sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale.».

Art. 13.

Disposizioni in materia di durata massima delle indagini preliminari per i delitti di strage

1. All'articolo 9, *comma 1*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4 (Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 9. — 1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di *sei anni* ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 407 del codice di procedura penale».

Art. 13-*bis.*

Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia

1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, il comma 5, già sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, è sostituito dal seguente:

«5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2003, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:

a) *ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2003, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;*

b) *ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione».*

2. I termini di adeguamento di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 98 del 28 aprile 2000, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.*

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, reca: «Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque».

Art. 13-*ter.*

Proroga di termini relativi a strumenti di pubblicità

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come modificato dall'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. *Fino al 30 giugno 2003 le formalità indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge.*

2-ter. *I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità formale della documentazione».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 31 *(Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità).* — 1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i fogli degli annunzi legali delle province sono aboliti. La legge 30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio 1895, recante istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.

2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalità ed i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalità indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge.

*2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2-*bis *possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità formale della documentazione.*

3. Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione è effettuata nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di pubblicità legale, l'individuazione degli strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo è effettuata con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede alla individuazione degli strumenti, anche telematici, differenziando, se necessario, per categorie di atti».

Art. 13-*quater.*

Proroga di un termine relativo all'attività di vendita e trasporto di gas naturale

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: «1° gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2003».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«2. A decorrere dal *30 giugno 2003* il servizio di cui al comma 1 è fornito dai soggetti che svolgono l'attività di vendita. A tal fine l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, con propria delibera, a partire dal 31 marzo 2002 e successivamente con scadenza annuale, determina gli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale dell'anno successivo per ciascun comune in funzione dei valori climatici».

Art. 13-*quinquies.*

Proroga di termini relativi alle tariffe postali agevolate

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, relativo all'introduzione del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 31 dicembre 2003. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla società per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I destinatari delle agevolazioni e i prodotti editoriali esclusi dalla tariffa agevolata sono individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463 (Proroghe e differimenti di termini):

«Art. 4. — 1. Il termine di cui all'art. 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, relativo al regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 1° gennaio 2003. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2002, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla società per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'art. 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998, e successive modificazioni. I destinatari delle agevolazioni sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le tariffe sono fissate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

— Si riporta il testo dell'art. 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000):

«7. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i termini di cui all'art. 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono differiti, rispettivamente, al 1° ottobre 2000 e al 1° aprile 2000. Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 41, comma 3, della predetta legge n. 448 del 1998, sono rideterminate, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350 miliardi per le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del predetto art. 41 e in lire 80 miliardi per le finalità di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 1; per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2000 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire 93 miliardi per le finalità di cui alle predette lettere *a)* e *b)* e in lire 22 miliardi per le finalità di cui alla citata lettera *c)*. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 41, comma 2, della predetta legge n. 448 del 1998, nei decreti ivi previsti sono indicati i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi, nonché i requisiti di ammissione ai contributi medesimi a favore dei soggetti da definire nell'ambito delle categorie di cui all'art. 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998».

— Si riporta il testo dell'art. 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):

«Art. 41. — 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui all'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono soppresse. Dalla medesima data è introdotto un contributo diretto, volto ad agevolare le spedizioni postali di:

a) libri;

b) giornali e periodici di cui al registro previsto dall'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro».

Art. 13-*sexies.*

Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio.

*1. Al secondo periodo dell'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, le parole: «Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2003».*

2. All'ultimo periodo dell'art. 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, le parole: «devono essere adottate entro tre anni dall'emanazione del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere adottate entro il 31 dicembre 2003».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463 (Proroghe e differimenti di termini), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 3-*bis (Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti).* — 1. Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere *b)* e *c)* del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto ministeriale 9 aprile 1994, del Ministro dell'interno pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. *Entro il 30 giugno 2003*, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 7 *(Nulla osta provvisorio).* — 1. I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono tenuti all'osservanza delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate nel decreto 8 marzo 1985 del Ministro dell'interno, nonché all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 5 del presente regolamento. Il nulla osta provvisorio consente l'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonché quelli previsti nei casi richiamati all'art. 4, comma secondo, della legge 26 luglio 1965, n. 966, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno per singole attività o gruppi di attività di cui all'allegato al decreto 16 febbraio 1982 del Ministro dell'interno. Tali direttive, ove non già emanate, *devono essere adottate entro il 31 dicembre 2003».*

Art. 13-*septies.*

Proroga del termine per l'adeguamento degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 16 aprile 2002, n. 62, è prorogato di dodici mesi.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, della legge 16 aprile 2002, n. 62 (Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale):

«3. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad adottare un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione delle disposizioni concernenti la determinazione dei compensi e del trattamento di missione spettanti ai componenti degli organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali, prevedendo che i compensi siano stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e fissando i criteri ai quali deve attenersi il decreto medesimo. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate tutte le disposizioni di legge con esso incompatibili».

Art. 13-*octies*

Proroga di termini per la valutazione annuale dei dirigenti

1. Il termine previsto dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, concernente l'aggiornamento delle posizioni del ruolo di anzianità dei vice prefetti e dei vice prefetti aggiunti, previsto dall'articolo 7, comma 5, dello stesso decreto, è prorogato di un anno.

2. All'articolo 62, comma 9, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: «dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2004, in relazione all'attività svolta nell'anno 2003».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 36, comma 1, e 7, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266):

«Art. 36. — 1. L'aggiornamento delle posizioni nel ruolo di anzianità dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti previsto dall'articolo 7, comma 5, è effettuato per la prima volta al compimento del biennio successivo agli inquadramenti di cui all'art. 34».

«5. Con cadenza triennale il consiglio di amministrazione effettua, agli esclusivi fini dell'aggiornamento delle posizioni nei ruoli di anzianità dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, una valutazione dei titoli di servizio di cui all'art. 8, comma 1. A tali fini vengono rispettivamente valutati i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti con almeno tre anni di servizio nella qualifica. Il consiglio di amministrazione, per i viceprefetti, provvede su proposta di una commissione nominata con decreto del Ministro dell'interno, composta da tre prefetti, di cui uno scelto tra quelli preposti alle attività di valutazione e di controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e due scelti tra prefetti che abbiano svolto incarichi di funzione in ambito sia centrale che periferico, per i viceprefetti aggiunti, su proposta della commissione per la progressione in carriera prevista dall'art. 17».

— Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 62 *(Valutazione annuale dei dirigenti).* — 1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta le prestazioni dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.

2. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori e i primi dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato composto da almeno tre dirigenti generali di pubblica sicurezza, costituito con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, redige, sulla base della relazione presentata da ciascun dirigente, una scheda di valutazione.

4. Il giudizio valutativo finale è espresso dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, entro il successivo 30 giugno.

5. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale è notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale.

6. La scheda di valutazione per il personale con qualifica di primo dirigente sostituisce il rapporto informativo di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche ai fini degli scrutini di promozione.

7. I contenuti della relazione di cui al comma 2, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

8. L'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed è tenuto in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere *dall'anno 2004, in relazione all'attività svolta nell'anno 2003».*

Art. 13-*nonies.*

Proroga di un termine concernente la delega al Governo per il completamento dell'attuazione della legge 1° marzo 2002, n. 39.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39, limitatamente all'attuazione della direttiva 2001/42/CE di cui all'allegato B *della medesima legge, è prorogato al 31 dicembre 2003.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea. Legge comunitaria 2001):

«Art. 1. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*».

Art. 13-*decies*

Proroga di un termine concernente i docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, le parole: «sono confermati fino al 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «sono confermati fino al 31 dicembre 2003».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 8 *(Docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione).* — 1. I docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione, in servizio presso la Scuola alla data di entrata in vigore del presente decreto, *sono confermati fino al 31 dicembre 2003».*

Art. 13-*undecies*

Proroga del termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari

1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 16 maggio 2001, n. 306, è prorogato al 1° settembre 2005.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 16 maggio 2001, n. 306 (Regolamento relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari in applicazione degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche):

«Art. 8. — 1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 31, comma 5, e 32, comma 4, del decreto legislativo n. 19 del 1992, il produttore del medicinale veterinario immesso in commercio provvede, entro diciotto mesi, ad applicare sulle singole confezioni un codice a barre dal quale sia rilevabile, attraverso lettore ottico, anche il numero di lotto.».

Art. 13-*duodecies.*

Proroga di un termine relativo alla disciplina del prezzo dei libri

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a)*, del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, convertito dalla legge 23 ottobre 2002, n. 234, le parole: «fino al 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2003».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 1 *(Differimento della disciplina del prezzo dei libri).* — 1. Le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale *fino al 30 settembre 2003.*

2. (Comma abrogato dall'art. 1 del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192).

3. Trenta giorni prima della scadenza del termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la formulazione di valutazioni e proposte in materia di disciplina del prezzo del libro redige un rapporto sull'esito della predetta sperimentazione, ai fini dell'eventuale adozione delle conseguenti misure, ai sensi dell'art. 11, comma 9, della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto.».

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A14780

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Determinazione dell'indennità di carica al Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici

Si comunica che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2001, sulla proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stata determinata l'indennità di carica del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici in L. 279.707.000 annue lorde, a decorrere dalla data di nomina.

02A14644

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione Russa sulla cooperazione e reciproca assistenza nel campo del controllo valutario, delle operazioni di importazione e di esportazione e in materia di lotta al riciclaggio, firmato a Roma il 29 luglio 1996.

Il giorno 30 giugno 1998 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione Russa sulla cooperazione e reciproca assistenza nel campo del controllo valutario, delle operazioni di importazione e di esportazione e in materia di lotta al riciclaggio, firmato a Roma il 29 luglio 1996, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 23 marzo 1998, n. 77, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998.

In conformità all'art. 8, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 30 giugno 1998.

02A14463

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Autorizzazione alla soc. Ligabue Catering S.p.a. di Venezia ad istituire un deposito per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti, in Livorno.

Con decreto direttoriale n. 04/06837 del 12 settembre 2002 la soc. Ligabue Catering S.p.a. di Venezia è stata autorizzata ad istituire un deposito, per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti, in Livorno - via del Marzocco, 42 - Cod.Accisa LIT00013L - con affidamento alla gestione al sig. Fedele Silvestri nato il 12 dicembre 1968 a Castellammare di Stabia.

02A14561

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 31766 del 29 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Cablauto, con sede in Felizzano (Alessandria) - Unità di Mariglianella (Napoli), per il periodo dal 29 aprile 2002 al 28 aprile 2003.

Con decreto n. 31767 del 29 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Industrie Dial Face, con sede in Milano - Unità di Bari, per il periodo dal 24 giugno 2002 al 23 giugno 2004.

Con decreto n. 31768 del 29 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Tecnoski, con sede in Colico (Lecco) - Unità di Colico, per il periodo dal 3 giugno 2002 al 2 giugno 2003.

Con decreto n. 31769 del 29 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Keller Elettromeccanica, con sede in Villacidro (Cagliari) - Unità di Palermo, per il periodo dal 16 settembre 2002 al 15 settembre 2004.

Con decreto n. 31770 del 29 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Flextronics international Avellino, con sede in Avellino - Unità di Avellino, per il periodo dal 5 agosto 2002 al 4 agosto 2004.

Con decreto n. 31771 del 29 novembre 2002, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. G.B. Mancini, con sede in Roma - Unità di Sora (Frosinone), per il periodo dal 1° agosto 2002 al 31 gennaio 2003.

Con decreto n. 31772 del 29 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. CNX, con sede in L'Aquila - Unità di L'Aquila, per il periodo dal 1° settembre 2002 al 31 agosto 2003.

Con decreto n. 31773 del 29 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Metro Italia Cash and Carry, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) - Unità di Roma (Laurentina - Aurelia - La Rustica), per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2004.

Con decreto n. 31774 del 29 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Oma Sud, con sede in Napoli - Unità di Capua (Caserta), per il periodo dal 29 luglio 2002 al 24 luglio 2004.

Con decreto n. 31775 del 29 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. TRW Steering Wheel System, con sede in Zona industriale Asi loc. Pascarola - Caivano (Napoli) - Unità di Caivano - Località Pascarola, per il periodo dal 2 maggio 2002 al 1° maggio 2003.

Con decreto n. 31776 del 29 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. T & A, sede in Trecchina (Piacenza) - Unità di Trecchina per il periodo dal 1° febbraio 2002 al 31 gennaio 2003.

Con decreto n. 31777 del 29 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Metalplastic, con sede in Pisa - Unità di Pisa, per il periodo dal 5 novembre 2001 al 9 dicembre 2001.

Con decreto n. 31778 del 29 novembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Meraklon, con sede in Terni - Unità di Terni Zibido San Giacomo (Milano), per il periodo dal 22 luglio 2002 al 21 luglio 2003.

Con decreto n. 31779 del 29 novembre 2002, è accertata la condizione di crisi aziendale, legge n. 416/1981, finalizzata al beneficio del trattamento di integrazione salariale della S.r.l. Grafica editoriale Printing, con sede in Bologna - Unità di Bologna, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002.

02A14469

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2002-2003

Il giorno 18 dicembre 2002, alle ore 10,30, ha avuto luogo l'incontro tra l'A.RA.N. e le confederazioni sindacali nelle persone di:

per l'ARAN:

avvocato Guido Fantoni (Presidente)

per le Confederazioni sindacali

CGIL

CISAL

CISL

CONFSAL

RDB CUB

UGL

UIL

USAE

All'inizio della riunione le parti prendono atto dei seguenti errori materiali:

1) all'art. 4, comma 2, le parole «alla tavola allegato n. 1» sono sostituite con le parole «all'art. 2, comma 1», errore già segnalato nella relazione tecnica inviata alla Corte dei conti;

2) all'art. 5, comma 3, le parole «distacchi di loro pertinenza» - ripetute per mero errore materiale in quanto le agibilità sui distacchi sono regolate nell'art. 2, comma 3 - sono sostituite con la parola «citato».

Le parti prendono, altresì, atto delle correzioni da apportare sul testo in relazione al verbale della riunione del 26 novembre 2002 durante la quale sono state comunicate le modifiche richieste dal Consiglio dei Ministri in sede di approvazione dell'Ipotesi di accordo.

Infine, le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del presente contratto, la denominazione della organizzazione sindacale FSI (Snatoss, Adass, Fapas, Sunas) è divenuta FSI con conseguente modifica della dizione nelle tavole n. 10 e n. 24. Terminati tali adempimenti le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei compatti nel biennio 2002-2003.

CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL BIENNIO 2002-2003

CAPO I

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto, n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva.

2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo è stato fissato con il C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, in sostituzione dei vigenti C.C.N.Q. del 9 agosto 2000 e del 19 giugno 2002, in attuazione degli articoli 43 e 50 del decreto legislativo 165/2001.

3. Nel presente contratto la dizione «comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego» è semplificata in «comparti».

4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione «accordo stipulato il 7 agosto 1998». Il C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali — stipulato contestualmente — ed integrato con il C.C.N.Q. del 27 gennaio 1999 è indicato come C.C.N.Q. del 7 agosto 1998.

5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 165/2001 come specificato nell'art. 2, comma 5. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come «organizzazioni sindacali rappresentative».

6. Alle trattative nazionali di comparto sono, altresì, ammesse le confederazioni cui le organizzazioni rappresentative del comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine di associazioni sindacali si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.

7. Con il termine «amministrazione» sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.

CAPO II

Distacchi, permessi ed aspettative sindacali

Art. 2.

Ripartizione del contingente dei distacchi

1. Il contingente storico dei distacchi sindacali è pari a n. 2460 e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali di cui all'art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.

2. Il contingente dei distacchi di cui al comma 1 è ripartito nell'ambito di ciascun comparto secondo le tavole allegate da n. 2 a n. 12, nelle quali sono indicati anche i comparti di nuova istituzione (Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale - AFAM -).

3. Il contingente dei comparti di nuova formazione di cui al comma 2 è costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale, ha valenza per il presente biennio e sarà soggetto a revisione nel biennio 2004 - 2005. Al fine di consentire le agibilità sindacali nei predetti comparti, per la durata del presente contratto, alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto ministeri e del comparto scuola è consentita la possibilità di utilizzare in forma compensativa rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché per l'AFAM, i distacchi di loro pertinenza. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica ed all'A.RA.N.

4. Sono confermati i criteri circa le modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di cui al comma 1 già previsti dall'art. 6 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 43, comma 13, del decreto legislativo 165/2001, per garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni è utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS che ne era già intestataria in base al C.C.N.Q. del 7 agosto 1998.

5. Per il quadriennio normativo di contrattazione 2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003 sono rappresentative nei comparti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, le organizzazioni sindacali indicate nelle tavole dal n. 2 al n 12. Tali tavole avranno valore sino al successivo accertamento della rappresentatività valido per il secondo biennio economico 2004-2005.

Art. 3.

Contingente dei permessi sindacali

1. È confermato il contingente complessivo dei permessi previsto dall'art. 8 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, pari a n. 90 minuti per dipendente in servizio e del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.

2. In ogni comparto, i permessi di cui al comma 1 spettano alle RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente.

3. In ogni amministrazione, escluse quelle del comparto scuola, i permessi sindacali di cui al comma 1 di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative - al netto dei cumuli previsti dall'art. 4, comma 1, lett. *a)* e dei permessi spettanti alle RSU del comma 2 - sono fruibili dalle stesse nella misura di n. 41 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo.

4. Nel comparto scuola i permessi di cui al comma 1 di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative, al netto dei cumuli di cui all'art. 4, comma 1, lett. *b)* e dei permessi spettanti alle RSU del comma 2, sono fruibili dalle stesse nella misura di n. 33 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, calcolati con le modalità del comma 3.

5. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui ai commi 3 e 4 sono ripartiti nella sede decentrata tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998.

6. Per quanto riguarda le agenzie fiscali, in via transitoria sino alla definitiva assegnazione del personale alle singole agenzie le modalità di calcolo dei permessi giornalieri avvengono in modo unitario secondo le modalità in atto.

Art. 4.

Cumuli

1. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto dall'art. 3, le associazioni sindacali con il presente contratto, concordano di cumulare i permessi sindacali loro spettanti ai sensi dell'art. 8 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 nel modo seguente:

a) sino ad un massimo di 19 minuti per dipendente in servizio per tutti i comparti escluso il comparto scuola;

b) sino ad un massimo di 27 minuti per dipendente in servizio per il comparto scuola, come definito dai C.C.N.Q. del 9 agosto 2000 e del 19 giugno 2002, tenuto conto, in via eccezionale per tale comparto e solo a fine dei distacchi, anche del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore all'anno scolastico o in servizio dall'inizio di quest'ultimo sino al termine delle lezioni, in quanto ammesso alle elezioni delle RSU, dato che unitamente alle deleghe concorre a determinare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo sulle elezioni delle RSU, parte seconda, del 7 agosto 1998.

2. Il contingente dei permessi cumulati del comma 1, lettere *a)* e *b)* ammonta a n. 635 distacchi ed è ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di cui al presente contratto oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui all'art. 2 comma 1 - pari ad un totale complessivo di n. 3095 distacchi. La ripartizione dei distacchi è indicata nelle tavole allegate dal n. 2 al n. 12. Nella tavola n. 13 sono indicati i distacchi cumulati che, dopo la ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a disposizione delle rispettive confederazioni.

Art. 5.

Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari

1. È confermato il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali previsti dall'art. 11 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.

2. Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1 per tutti i comparti, in ragione di anno, è costituito da n. 420.460 ore, di cui n. 34.584 riservate alle confederazioni e n. 385.876 alle organizzazioni di categoria rappresentative dei comparti di cui al presente accordo, ripartite sulla base delle tavole allegate dal n. 15 al n. 26.

3. Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1 nei comparti di nuova formazione di cui al comma 2 è costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale, ha valenza per il presente biennio e sarà soggetto a revisione nel biennio 2004-2005. Al fine di consentire le agibilità sindacali nei predetti comparti, per la durata del presente contratto, alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto Ministeri e del compatto scuola è consentita la possibilità di utilizzare in forma compensativa rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché per l'AFAM, le ore di permesso loro spettanti ai sensi dell'art. 11 citato. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

4. Sono confermate tutte le modalità di utilizzo dei permessi previste dall'art. 11 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, come integrato e modificato dal C.C.N.Q. del 27 gennaio 1999. In particolare le confederazioni di cui alla tavola n. 1 possono far utilizzare i permessi citati alle proprie organizzazioni di categoria anche nei comparti ove queste non siano rappresentative.

Art. 6.

Disposizioni particolari per il comparto scuola

1. Nel comparto scuola, il termine del 30 giugno previsto dall'art. 16, comma 1, lett. *c)* del C.C.N.Q. 7 agosto 1998 per consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, è sostituito - in prima applicazione del presente contratto - dalla seguente procedura provvisoria che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2002-2003. A tal fine:

1) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le proprie richieste di distacco sulla base e nei limiti dei contingenti attribuite dalla presente ipotesi di contratto entro 10 giorni dalla sigla della stessa;

2) gli incrementi dei distacchi loro spettanti rispetto ai vigenti C.C.N.Q. (stipulati il 9 agosto 2000 ed il 19 giugno 2002) saranno conteggiati ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con la sottoscrizione del presente contratto.

2. Nel comparto scuola, a regime, per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all'obbligo di assicurare la continuità dell'attività didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa può essere oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.

3. All'art. 16, comma 1, lettera *b)* del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, riguardante le specificazioni relative al comparto scuola rispetto all'art. 10 dello stesso contratto, al termine dell'alinea è aggiunto il seguente periodo:

«Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa e nel rispetto del principio fissato per assicurare la continuità didattica, il cumulo dei permessi (cinque giorni lavorativi a bimestre), fermo rimanendo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti».

Art. 7.

Durata e disposizioni finali

1. Il presente contratto è valido per il quadriennio normativo contrattuale 2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003.

2. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giorno successivo alla stipulazione del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per il secondo biennio economico 2004-2005.

3. All'art. 6, comma 3, del C.C.N.Q. del 27 gennaio 1999 è aggiunto il seguente periodo: «Con esclusione del comparto scuola e nel limite massimo delle flessibilità applicabili ai sensi dell'art. 12 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, è consentito che fino al 20% di tali flessibilità possa effettuarsi il cumulo del distacco part-time retribuito con l'aspettativa non retribuita».

4. Eventuali cambiamenti avvenuti con riguardo alla denominazione delle organizzazioni sindacali rappresentative - purché non comportino modifiche associative dei soggetti individuati nelle tabelle - saranno presi in considerazione sino alla stipulazione del presente contratto.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, come integrato da quello del 27 gennaio 1999, e dell'art. 6 del C.C.N.Q. del 9 agosto 2000, fatta eccezione per le tavole ivi previste, completamente sostituite da quelle del presente contratto.

TAVOLA 1
CONFEDERAZIONI CHE, ESSENDO PRESENTI IN DUE COMPARTI, SONO AMMESSE ALLE TRATTATIVE NAZIONALI PER I CONTRATTI COLLETTIVI QUADRO DEI COMPARTI

CGIL

CISL

UIL

CISAL

CONFSAL

RDB CUB

USAE

UGL

TAVOLA 2 - AGENZIE FISCALI

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CISL FPS	5	CISL	1
CGIL FP	4	CGIL	1
CONFSAL - UNSA	3	CONFSAL	
UIL PA	4	UIL	
FLP	4	USAE	
RDB PI	1	RDB CUB	
CISAL INTESA	2	CISAL	
totale	**23**		**2**

TAVOLA 3
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CISL AZIENDE	9	CISL	1
CGIL FP	9	CGIL	1
UIL PA	4	UIL	1
RDB PI	2	RDB CUB	
totale	**24**		**3**

TAVOLA 4 - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CISL FPS	78	CISL	8
CGIL FP	50	CGIL	4
CSA DI CISAL / FIALP (fialp/cisal-usppi/cuspp-cisas/epne-confail-confill parastato)	34	CISAL	4
UIL PA	34	UIL	3
RDB PI	19	RDB CUB	5
		ASGB/USAS	1
totale	**215**		**25**

TAVOLA 5
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
UNIONE ARTISTI UNAMS	5	-	
CGIL SNUR AFAM	1	CGIL	
CISL UNIVERSITA'		CISL	
UIL AFAM		UIL	
CONFSAL SNALS		CONFSAL	1
totale	6		1

TAVOLA 6
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CGIL SNUR	9	CGIL	1
CISL RICERCA	10	CISL	1
UIL PA	6	UIL	
USI - RDB / RICERCA	1	RDB CUB	
ANPRI	1	CIDA	
totale	**27**		**2**

TAVOLA 7 - MINISTERI

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CISL FPS	131	CISL	12
CGIL FP	82	CGIL	9
UIL PA	78	UIL	8
CONFSAL - UNSA	34	CONFSAL	3
FLP	24	UGL	3
CISAL INTESA	21	CISAL	2
RDB PI	14	RDB CUB	3
		ASGB/USAS	1
totale	**384**		**41**

TAVOLA 8 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CISL FPS	1	CISL	
CISAL INTESA	2	CISAL	
UIL PA		UIL	
FLP		UGL	
RDB PI		RDB CUB	
CGIL FP		CGIL	
CONFSAL - UNSA		CONFSAL	
totale	**3**		**0**

TAVOLA 9 - REGIONI E AUTONOMIE LOCALI

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CGIL FP	209	CGIL	21
CISL FPS	174	CISL	18
UIL FPL	104	UIL	9
CSA (fiadel/cisal,fialp/cisal,cisas-fisael, confail-unsiau,confill eell-cusal,usppi-cuspel-fasil-fadel)	28	CISAL	3
DICCAP (Snalcc-Fenal-Sulpm)	29	USAE	3
		ASGB/USAS	1
totale	544		55

TAVOLA 10 - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CISL FPS	128	CISL	13
CGIL FP	133	CGIL	13
UIL FPL	82	UIL	7
FSI	34	USAE	4
FIALS	25	CONFSAL	2
		ASGB/USAS	1
totale	402		40

TAVOLA 11 - SCUOLA

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CISL SCUOLA	289	CISL	29
CGIL SCUOLA	258	CGIL	29
CONFSAL SNALS	224	CONFSAL	22
UIL SCUOLA	121	UIL	11
FED. NAZ. GILDA/UNAMS	105	-	
		ASGB/USAS	1
totale	997		92

TAVOLA 12 - UNIVERSITA'

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CGIL SNUR	19	CGIL	1
CISL UNIVERSITA'	12	CISL	2
UIL PA	6	UIL	1
FED NAZ CONFSAL SNALS UNIV/CISAPUNI	4	CONFSAL	1
CSA DI CISAL UNIVERSITA' (cisal università, cisas università, confail-failel-unsiau, confill università-cusal, tecstat usppi)	1	CISAL	
totale	42		5

TAVOLA 13
RESIDUI DEI DISTACCHI CUMULATI CHE RESTANO A DISPOSIZIONE DELLE CONFEDERAZIONI

Confederazioni	*distacchi*
CGIL	**30**
CISL	**38**
UIL	**10**
CISAL	**15**
CONFSAL	**40**
RDB CUB	**8**
USAE	**18**
UGL	**3**
Totale	**162**

TAVOLA 14
PERMESSI AGGIUNTIVI ALLE CONFEDERAZIONI

Confederazioni	*ore permessi*
CGIL	4.323
CISL	4.323
UIL	4.323
CISAL	4.323
CONFSAL	4.323
RDB CUB	4.323
USAE	4.323
UGL	4.323
totale	**34.584**

TAVOLA 15 - ORGANIZZAZIONI SINDACALI
TAVOLA RIASSUNTIVA DEI PERMESSI NEI COMPARTI

Comparto	*ore permessi*
Agenzie fiscali	2.500
Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo	8.512
Enti Pubblici non Economici	14.147
Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale	800
Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione	2.802
Ministeri	34.600
Presidenza del Consiglio dei Ministri	500
Regioni - Autonomie Locali	97.642
Servizio Sanitario nazionale	89.503
Scuola	127.355
Università	7.515
Totale	385.876

TAVOLA 16 - AGENZIE FISCALI

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CISL FPS	616
CGIL FP	537
CONFSAL - UNSA	470
UIL PA	407
FLP	217
RDB PI	127
CISAL INTESA	126
totale	2.500

TAVOLA 17
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CISL AZIENDE	3.275
CGIL FP	2.850
UIL PA	1.577
RDB PI	810
totale	8.512

TAVOLA 18 - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CISL FPS	5.060
CGIL FP	2.919
CSA DI CISAL / FIALP (fialp/cisal-usppi/cuspp-cisas/epne-confail-confill parastato)	2.332
UIL PA	2.291
RDB PI	1.545
totale	14.147

TAVOLA 19
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
UNIONE ARTISTI UNAMS	413
CGIL SNUR AFAM	196
CISL UNIVERSITA'	132
UIL AFAM	22
CONFSAL SNALS	37
totale	800

TAVOLA 20
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CGIL SNUR	1.045
CISL RICERCA	1.006
UIL PA	506
USI - RDB / RICERCA	103
ANPRI	142
totale	2.802

TAVOLA 21 - MINISTERI

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CISL FPS	9.993
CGIL FP	7.913
UIL PA	6.786
CONFSAL - UNSA	3.678
FLP	2.477
CISAL INTESA	2.274
RDB PI	1.479
totale	34.600

TAVOLA 22 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CISL FPS	161
CISAL INTESA	86
UIL PA	77
FLP	52
RDB PI	46
CGIL FP	42
CONFSAL - UNSA	36
totale	500

TAVOLA 23 - REGIONI E AUTONOMIE LOCALI

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CGIL FP	37.557
CISL FPS	31.165
UIL FPL	17.289
CSA (fiadel/cisal,fialp/cisal,cisas-fisael, confail-unsiau,confill eell-cusal,usppi-cuspel-fasil-fadel)	5.881
DICCAP (Snalcc-Fenal-Sulpm)	5.750
totale	97.642

TAVOLA 24 - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CISL FPS	28.809
CGIL FP	28.195
UIL FPL	16.447
FSI	9.018
FIALS	7.034
totale	89.503

TAVOLA 25 - SCUOLA

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CISL SCUOLA	37.411
CGIL SCUOLA	32.238
CONFSAL SNALS	29.387
UIL SCUOLA	15.111
FED. NAZ. GILDA/UNAMS	13.208
totale	127.355

TAVOLA 26 - UNIVERSITA'

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CGIL SNUR	2.569
CISL UNIVERSITA'	2.585
UIL PA	1.170
FED NAZ CONFSAL SNALS UNIV/CISAPUNI	926
CSA DI CISAL UNIVERSITA' (cisal università, cisas università, confail-failel-unsiau, confill università-cusal, tecstat usppi)	265
totale	7.515

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Con riferimento all'art. 3, le parti si danno atto della opportunità di verificare le modalità di calcolo della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nei comparti, al fine di una eventuale modifica dei criteri.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Con riferimento al comparto Scuola ed all'applicazione in tale settore dell'art. 18, comma 1, del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, relativo alla tutela del dirigente sindacale che rientra dal distacco o dall'aspettativa non retribuita (sul quale il giudice di Sanremo aveva chiesto una interpretazione autentica sulla quale non è stato possibile raggiungere l'accordo), le parti si danno atto della necessità di un nuovo confronto sulla base dell'esito del giudizio in corso.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti concordano sulla facoltà delle associazioni sindacali di trasformare, in corso d'anno ed in tutti i comparti, le aspettative non retribuite in distacchi sindacali retribuiti purché si verifichi la disponibilità nel contingente assegnato a ciascuna associazione con il presente contratto. In particolare con riferimento al comparto Scuola la procedura prevista dall'art. 6, comma 1, per la prima applicazione del presente contratto si applica anche per le aspettative non retribuite.

DICHIARAZIONE A VERBALE USAE

Nel prendere atto che nell'odierno accordo non è stata recepita - probabilmente a causa di tardiva comunicazione - la variazione della denominazione della O.S. Diccap aderente alla scrivente confederazione si chiarisce che la sigla censita come Diccap (Snalcc - Fenal - Sulpm) è oggi semplicemente Diccap/Usae o per esteso Diccap - Dipartimento camere di commercio autonomie locali e polizia municipale - aderente Usae. Ciò formalizzato in atto notarile.

Roma, 18 dicembre 2002

02A14593

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO

Elenco delle ditte assegnatarie dei marchi di identificazione che hanno cessato l'attività

Marchio	Ragione sociale	Sede
164 PA	Argenterie Cusimano S.r.l.	Palermo
195 PA	Dispenza Giuseppe	Palermo
193 PA	Arena Marco	Palermo
207 PA	De Maria Emanuele	Campofelice di Roccella
145 PA	Mantegna Salvatore	Palermo

Le suddette matrici sono state smarrite si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo.

02A14441

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AL VOLO - S.P.A.

Comunicazione dei coefficienti unitari di tariffazione e degli interessi sui ritardati pagamenti applicabili dal 1º gennaio 2003

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza alla navigazione aerea (Eurocontrol) ed al relativo Accordo multilaterale per i canoni di rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si comunicano, nella allegata tabella, i coefficienti unitari di tariffazione, applicabili dal 1º gennaio 2003, dall'ufficio centrale dei canoni di rotta (CRCO) dell'organizzazione Eurocontrol, per l'imputazione e la riscossione, secondo le modalità da questo previste, delle tariffe di rotta nazionali ed internazionali.

Il rateo interesse, sui ritardati pagamenti ad Eurocontrol delle tariffe di rotta applicabile dal 1º gennaio 2003, è del 8.43% per anno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della citata legge n. 575/1995, alle suddette tariffe continuano ad applicarsi le esenzioni stabilite dai competenti organismi della predetta organizzazione Eurocontrol, comprensive degli aeromobili di Stato, di cui alle pertinenti definizioni del Codice della navigazione.

Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti è disponibile presso la sede centrale dell'ENAV S.p.a. - vice direzione generale finanza e strategia, via Salaria, 716 - 00138 Roma (tel. 06/8166061 - 06/8166500).

ALLEGATO

Coefficienti unitari di tariffazione applicabili dal 1º gennaio 2003

Stato	Coefficiente unitario	Tasso di cambio applicato 1€=	
Belgio/Lussemburgo*	95,23		
Germania*	92,51		
Francia*	62,19		
Regno Unito	84,08	0,630048	GBP
Paesi Bassi*	65,99		
Irlanda*	28,60		
Svizzera	97,55	1,46387	CHF
Portogallo - Lisbona*	52,29		
Austria*	72,49		
Spagna - Continentale*	71,59		
Spagna - Canarie*	67,01		
Portogallo - Santa Maria*	21,07		
Grecia*	44,30		
Turchia**	30,52		
Malta	36,60	0,411914	MTL
Italia*	68,24		
Cipro	31,48	0,572495	CYP
Ungheria	39,34	243,506	HUF
Norvegia	72,52	7,35297	NOK
Danimarca	63,73	7,4249	DKK
Slovenia	73,43	227,902	SIT
Romania**	47,83		
Repubblica Ceca	36,57	30,1785	CZK
Svezia	59,36	9,16201	SEK
Repubblica Slovacca	59,14	42,8938	SKK
Croazia	57,37	7,33867	HRK
Bulgaria**	54,07		
Fyrom	67,78	62,1356	MKD
Repubblica di Moldavia	44,07	13,3057	MDL
Finlandia*	39,27		
Albania***			

* Stati della Unione europea.

** Stati che stabiliscono la base di costo in euro.

*** Integrazione tecnica prevista per la metà del 2003.

02A14594

Comunicazione delle condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e condizioni di pagamento applicabili dal 12 settembre 2002.

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza alla navigazione (Eurocontrol) ed al relativo accordo multilaterale per i canoni di rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si comunicano di seguito le condizioni di applicazione e di pagamento delle tariffe per i servizi forniti al traffico aereo in rotta in vigore dal 1º gennaio 2003, stabilite dall'Ufficio centrale dei canoni di rotta (CRCO) dell'organizzazione Eurocontrol secondo le procedure internazionalmente definite.

Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti è disponibile presso la sede centrale dell'ENAV S.p.a. - via Salaria, 716 - 00138 Roma.

ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA - EUROCONTROL

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DEI CANONI DI ROTTA

Art. 1.

1. Viene percepito un canone per ciascun volo effettuato da un aeromobile secondo le regole del volo strumentale (volo IFR), in conformità con le procedure formulate in applicazione degli standard e delle pratiche raccomandate dall'organizzazione dell'aviazione civile internazionale, nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza degli Stati contraenti, come elencate nell'allegato 1. Inoltre, nelle regioni di informazione di volo di propria competenza, uno Stato contraente può decidere che venga percepito un canone per qualsiasi volo effettuato secondo le regole del volo a vista (volo VFR). I voli effettuati in parte secondo le regole del volo a vista ed in parte secondo le regole del volo strumentale (voli misti VFR/IFR) nelle regioni di informazione di volo di competenza di un determinato Stato contraente sono soggetti, per l'intera distanza percorsa all'interno delle menzionate regioni di informazione di volo, al canone percepito in detto Stato per i voli IFR.

2. Il canone costituisce la remunerazione dei costi sostenuti dagli Stati contraenti in relazione alle installazioni ed ai servizi di navigazione aerea in rotta, all'esercizio del sistema dei canoni di rotta, oltre che dei costi sostenuti da Eurocontrol per la gestione del sistema.

3. I canoni generati nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza di uno Stato contraente possono essere soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Eurocontrol può, in tal caso, percepire l'imposta menzionata alle condizioni e secondo le modalità convenute con lo Stato in questione.

4. La persona cui il canone è imputato è l'operatore dell'aeromobile al momento in cui il volo ha avuto luogo. Nel caso l'identità dell'operatore non fosse conosciuta, è considerato come tale il proprietario dell'aeromobile, fintanto che questi non abbia dimostrato chi sia l'operatore.

Art. 2.

Per ogni volo che accede allo spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza di più Stati contraenti viene percepito un unico canone (R), pari alla somma dei canoni generati dal volo stesso nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza di ciascuno Stato contraente:

$$R = \sum_{n} r_i$$

Il canone individuale (r_i) per i voli all'interno dello spazio aereo di competenza di uno Stato contraente è calcolato in conformità con le disposizioni dell'art. 3.

Art. 3.

Il canone per un volo che ha luogo nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza di un determinato Stato contraente (i) calcolato secondo la formula:

$$r_i = t_i \times N_i$$

nella quale (r_i) è il canone, (t_i) è il coefficiente unitario di tariffazione e (N_i) è il numero di unità di servizio corrispondenti a tale volo. I coefficienti unitari possono, se del caso, essere fissati separatamente per i voli VFR ed IFR.

Art. 4.

Per un dato volo, il numero di unità di servizio designato da (N_i) e citato nel precedente articolo viene ottenuto per mezzo della formula seguente:

$$N_i = d_i \times p$$

laddove (d_i) è il coefficiente di distanza corrispondente allo spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza dello Stato contraente (i) e (p) è il coefficiente di peso dell'aeromobile interessato.

Art. 5.

1. Il coefficiente di distanza (d_i) è ottenuto dividendo per cento (100) il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in chilometri fra:

l'aerodromo di partenza situato all'interno dello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza dello Stato contraente (i) ovvero il punto di ingresso entro detto spazio, e

l'aerodromo di prima destinazione situato all'interno dello spazio aereo menzionato, ovvero il punto di uscita da detto spazio.

I punti di ingresso e di uscita sono costituiti dai punti in cui la rotta riportata sul piano di volo attraversa i limiti laterali del detto spazio aereo. Il piano di volo tiene conto di tutti i cambiamenti apportati dall'operatore al piano di volo inizialmente depositato così come di tutti i cambiamenti approvati dall'operatore conseguenti all'applicazione di misure di gestione dei flussi di traffico aereo.

2. Tuttavia, per i voli che terminano nell'aerodromo di partenza dell'aeromobile e nel corso dei quali non ha avuto luogo alcun atterraggio intermedio (voli circolari), e per i quali il punto più distante dall'aerodromo si trova in una regione di informazione di volo dello Stato contraente (i), il coefficiente di distanza (d_i) è ottenuto dividendo per cento (100) il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in chilometri fra:

l'aerodromo situato all'interno dello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza dello Stato contraente (i) ovvero il punto di ingresso entro detto spazio, e

il punto più distante dall'aerodromo,

più il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in chilometri fra:

il punto più distante dall'aerodromo, e

l'aerodromo situato all'interno dello spazio aereo menzionato, ovvero il punto di uscita da detto spazio.

3. La distanza da prendere in considerazione verrà determinata sottraendo venti (20) chilometri per ogni decollo e per ogni atterraggio effettuato sul territorio di uno Stato contraente.

Art. 6.

1. Il coefficiente di peso è pari alla radice quadrata del quoziente che si ottiene dividendo per cinquanta (50) il numero delle tonnellate metriche del peso massimo certificato al decollo dell'aeromobile, quale appare sul certificato di navigabilità, sul manuale di volo o su qualche altro documento ufficiale, come segue:

$$p = \sqrt{\frac{\text{peso max. al decollo}}{50}}$$

Quando il peso massimo certificato al decollo dell'aeromobile non è noto agli organismi responsabili della riscossione dei canoni, il coefficiente di peso viene stabilito sulla base del peso dell'aeromobile più pesante e dello stesso tipo di cui sia nota l'esistenza.

2. Quando per uno stesso aeromobile esistono più pesi massimi certificati al decollo, il fattore peso è stabilito in base al più elevato peso massimo al decollo autorizzato per tale aeromobile dal suo Stato d'immatricolazione.

3. Quando, tuttavia, un operatore ha dichiarato agli organismi responsabili della riscossione dei canoni di disporre di più aeromobili corrispondenti a diverse versioni dello stesso tipo, il coefficiente di peso per ciascun aeromobile di tale tipo utilizzato dall'operatore in questione viene determinato sulla base della media dei pesi massimi al decollo di tutti i suoi aeromobili dello stesso tipo. Il calcolo di tale coefficiente, per tipo di aeromobile e per operatore, viene effettuato almeno una volta all'anno.

4. Per il calcolo del canone, il coefficiente di peso è espresso da un numero a due decimali.

Art. 7.

1. Il coefficiente unitario di tariffazione è stabilito in euro.

2. Salvo decisione contraria di uno Stato contraente, il coefficiente unitario di tariffazione viene ricalcolato mensilmente applicando il tasso di cambio medio mensile tra l'euro e la moneta nazionale per il mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto luogo il volo. Il tasso di cambio applicato è la media mensile dei «tassi incrociati alla chiusura», calcolato da Reuters sulla base del tasso BID giornaliero.

Art. 8.

1. Sono esentati dal pagamento del canone i seguenti voli:

a) voli misti VFR/IFR, solamente nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza dello Stato o degli Stati contraenti, dove sono effettuati esclusivamente in VFR e non viene percepito un canone per i voli VFR;

b) voli effettuati da aeromobili il cui peso massimo autorizzato al decollo è inferiore a due (2) tonnellate metriche;

c) voli effettuati esclusivamente per il trasporto di Sovrani regnanti e loro parenti stretti, di Capi di Stato e di Governo, nonché di Ministri in missione ufficiale; questi voli dovranno, in ogni caso, essere comprovati con l'appropriato indicatore di status sul piano di volo;

d) i voli di ricerca e soccorso autorizzati da un organismo SAR competente.

2. Inoltre, per ciò che concerne le regioni di informazione di volo di propria competenza, uno Stato contraente può decidere di esentare dal pagamento del canone:

a) i voli militari effettuati da aeromobili militari di qualsiasi Stato;

b) i voli di addestramento effettuati esclusivamente allo scopo di ottenere un brevetto di pilota o una qualificazione per il personale di condotta, quando ne è fatta menzione specifica nel piano di volo; tali voli devono essere effettuati unicamente entro lo spazio aereo dello Stato interessato; non devono comportare trasporto di passeggeri e/o merci, né posizionamento o trasferimento di aeromobili;

c) i voli effettuati esclusivamente al fine di controllare o collaudare le apparecchiature utilizzate o da utilizzarsi come aiuti al suolo per la navigazione aerea, eccetto i voli di posizionamento effettuati dagli aeromobili in questione;

d) i voli che terminano nell'aerodromo di partenza dell'aeromobile e nel corso dei quali non ha avuto luogo alcun atterraggio intermedio (voli circolari).

Art. 9.

Il canone è pagabile presso la sede centrale di Eurocontrol, in conformità con le condizioni di pagamento esposte nell'allegato 2. La divisa di contabilizzazione utilizzata è l'euro.

Art. 10.

Le condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e i coefficienti unitari sono pubblicati dagli Stati contraenti.

ALLEGATO 1

REGIONI DI INFORMAZIONE DI VOLO

STATI CONTRAENTI

(al 01.11.02)

Repubblica di Albania (non ancora integrata tecnicamente)

Regione di informazione di volo Tirana

Regione superiore di informazione di volo Tirana

Repubblica federale di Germania

Regione superiore di informazione di volo Berlino

Regione superiore di informazione di volo Hannover

Regione superiore di informazione di volo Reno

Regione di informazione di volo Brema

Regione di informazione di volo Düsseldorf

Regione di informazione di volo Francoforte

Regione di informazione di volo Monaco

Regione di informazione di volo Berlino

Repubblica d'Austria

Regione di informazione di volo Vienna

Regno del Belgio - Granducato di Lussemburgo

Lussemburgo

Regione superiore di informazione di volo Bruxelles

Regione di informazione di volo Bruxelles

Repubblica di Bulgaria

Regione di informazione di volo Sofia

Regione di informazione di volo Varna

Repubblica di Cipro

Regione di informazione di volo Nicosia

Repubblica di Croazia

Regione di informazione di volo Zagabria

Regione superiore di informazione di volo Zagabria

Regno di Danimarca

Regione di informazione di volo Copenaghen

Regno di Spagna

Regione superiore di informazione di volo Madrid

Regione di informazione di volo Madrid

Regione superiore di informazione di volo Barcellona

Regione di informazione di volo Barcellona

Regione superiore di informazione di volo Isole Canarie

Regione di informazione di volo Isole Canarie

Repubblica di Finlandia

Regione superiore di informazione di volo Tampere

Regione di informazione di volo Tampere

Regione superiore di informazione di volo Rovaniemi

Regione di informazione di volo Rovaniemi

Repubblica francese

Regione superiore di informazione di volo Francia

Regione di informazione di volo Parigi

Regione di informazione di volo Brest

Regione di informazione di volo Bordeaux

Regione di informazione di volo Marsiglia

Regione di informazione di volo Reims

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Regione superiore di informazione di volo Scottish

Regione di informazione di volo Scottish

Regione superiore di informazione di volo Londra

Regione di informazione di volo Londra

Repubblica ellenica

Regione superiore di informazione di volo Atene

Regione di informazione di volo Atene

Repubblica d'Ungheria

Regione di informazione di volo Budapest

Irlanda

Regione superiore di informazione di volo Shannon

Regione di informazione di volo Shannon

Regione di transizione oceanica di Shannon, delimitata dalle seguenti coordinate: 51º Nord 15º Ovest, 51º Nord 8º Ovest, 48º 30^{I} Nord 8º Ovest, 49º Nord 15º Ovest, 51º Nord 15º Ovest a FL55 e al di sopra

Repubblica italiana

Regione superiore di informazione di volo Milano

Regione di informazione di volo Milano

Regione superiore di informazione di volo Roma

Regione di informazione di volo Roma

Regione superiore di informazione di volo Brindisi

Regione di informazione di volo Brindisi

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Regione di informazione di volo Skopje

Repubblica di Malta

Regione superiore di informazione di volo Malta

Regione di informazione di volo Malta

Repubblica moldova

Regione d'informazione di volo Chisinau

Principato di Monaco

p.m. (Regione di informazione di volo Marsiglia)

Regno di Norvegia

Regione superiore di informazione di volo Oslo

Regione superiore di informazione di volo Stavanger

Regione superiore di informazione di volo Trondheim

Regione superiore di informazione di volo Bodø

Regione di informazione di volo Oslo

Regione di informazione di volo Stavanger

Regione di informazione di volo Trondheim

Regione di informazione di volo Bodø

Regione oceanica di informazione di volo Bodø

Regno dei Paesi Bassi

Regione di informazione di volo Amsterdam

Repubblica portoghese

Regione superiore di informazione di volo Lisbona

Regione di informazione di volo Lisbona

Regione di informazione di volo Santa Maria

Romania

Regione di informazione di volo Bucarest

Repubblica slovacca

Regione di informazione di volo Bratislava

Repubblica slovena

Regione di informazione di volo Lubiana

Regno di Svezia

Regione superiore di informazione di volo Svezia

Regione di informazione di volo Svezia

Confederazione elvetica

Regione superiore di informazione di volo Svizzera
Regione di informazione di volo Svizzera

Repubblica ceca

Regione di informazione di volo Praga

Repubblica di Turchia

Regione di informazione di volo Ankara
Regione di informazione di volo Istanbul

ALLEGATO 2

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

CLAUSOLA 1.

1. Gli importi fatturati sono pagabili presso la sede centrale di Eurocontrol a Bruxelles.

2. Eurocontrol considera tuttavia come liberatori i pagamenti effettuati sui conti aperti a suo nome presso istituti bancari designati dagli organismi competenti del sistema dei canoni di rotta negli Stati contraenti o in altri Stati.

3. L'importo del canone è dovuto alla data in cui il volo ha avuto luogo. Il pagamento deve essere effettuato entro i trenta giorni successivi alla data di fatturazione. La data di valuta limite entro cui Eurocontrol deve ricevere il pagamento è indicata nella fattura.

CLAUSOLA 2.

1. Ad eccezione del caso previsto al paragrafo 2 della presente clausola, l'importo del canone deve essere saldato in euro.

2. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato presso un istituto bancario designato, situato in uno Stato contraente, gli utenti residenti in tale Stato possono saldare l'importo dei canoni nella moneta nazionale convertibile dello Stato stesso.

3. Se l'utente si avvale della facoltà prevista al paragrafo precedente, la conversione in moneta nazionale dell'importo in euro si effettua al tasso di cambio giornaliero della data di valuta e del luogo di pagamento utilizzato per le transazioni commerciali.

CLAUSOLA 3.

Il pagamento si considererà ricevuto da parte di Eurocontrol alla data di valuta in cui l'importo dovuto è accreditato su un conto bancario indicato da Eurocontrol. La data di valuta è quella alla quale Eurocontrol può utilizzare i fondi.

CLAUSOLA 4.

1. I pagamenti devono essere accompagnati dall'indicazione dei riferimenti, delle date e degli importi in euro delle fatture saldate e delle note di accredito in deduzione. La necessità di indicare in euro l'importo delle fatture vale anche per gli utenti che si avvalgono della possibilità di pagare in moneta nazionale.

2. Quando un pagamento non è accompagnato dalle indicazioni previste al paragrafo precedente al fine di poterlo attribuire ad una o più fatture specifiche, Eurocontrol può destinare il pagamento:

in primo luogo agli interessi e successivamente

alle fatture più vecchie non pagate.

CLAUSOLA 5.

1. I reclami relativi alle fatture devono essere indirizzati ad Eurocontrol per iscritto o tramite mezzo elettronico precedentemente approvato da Eurocontrol. La data limite entro la quale i reclami devono pervenire ad Eurocontrol, fissata in sessanta giorni a partire dalla data della fattura, è indicata nella fattura.

2. La data di deposito dei reclami è la data in cui Eurocontrol li riceve.

3. I reclami devono essere particolareggiati e devono essere accompagnati dagli eventuali riscontri documentali pertinenti.

4. L'avanzare un reclamo non autorizza l'utente a portare in deduzione dalla fattura l'ammontare contestato, a meno che non ne venga autorizzato da Eurocontrol.

5. Se Eurocontrol e un utente sono mutuamente debitori e creditori, nessun pagamento compensativo può essere effettuato senza la preventiva autorizzazione di Eurocontrol.

CLAUSOLA 6.

1. Tutti i canoni che non sono stati saldati entro la data limite di pagamento prevista vengono maggiorati di un interesse ad un tasso deciso dagli organismi competenti e pubblicato dagli Stati contraenti conformemente alle disposizioni dell'art. 10 delle condizioni di applicazione. Tale interesse legale, detto interesse di ritardato pagamento, è un interesse semplice, calcolato giorno per giorno sull'ammontare dovuto non pagato.

2. Tale interesse è calcolato e fatturato in euro.

CLAUSOLA 7.

Laddove un debitore non ha saldato la somma dovuta, possono essere intraprese misure per un recupero forzato.

02A14595

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651303/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 1 2 2 8 *

€ 0,77